

## **Manuale d'uso:**

# **RAB gas**

---

*Determinazione delle tariffe relative alle attività di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale per l'anno 2024 e acquisizione/modifica dati quota parte cespiti di proprietà del gestore uscente anno 2022*

*17 ottobre 2023*

*Indice*

<b>1</b>	<b>Accesso alla raccolta .....</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>Funzionalità comuni nella raccolta dati .....</b>	<b>12</b>
2.1	Funzione Seleziona località.....	12
2.2	Il caricamento massivo.....	13
2.3	I bottoni all'interno delle maschere .....	15
2.4	La sezione Invio definitivo .....	16
<b>3</b>	<b>Indicazioni generali sui contenuti della raccolta .....</b>	<b>18</b>
<b>4</b>	<b>Contenuto delle sezioni della raccolta .....</b>	<b>20</b>
4.1	Dati di società .....	20
4.1.1	Stratificazione contributi centralizzati .....	20
4.1.1.1	Modalità di compilazione .....	20
4.1.2	Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (TEL) 20	
4.1.2.1	Modalità di compilazione .....	21
4.1.3	Gare d'ambito .....	21
4.1.3.1	Modalità di compilazione .....	24
4.2	Dati di località.....	25
4.2.1	Stato di lavorazione località .....	25
4.2.1.1	Modalità di compilazione .....	26
4.2.2	Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito .....	26
4.2.2.1	Modalità di compilazione .....	33
4.2.3	Riclassifiche reti di trasporto .....	34
4.2.3.1	Modalità di compilazione .....	36

4.2.4	Scelta articolo 19.2 RTDG per località alimentate a GNL e con CARRO BOMBOLAIO .....	36
4.2.4.1	Modalità di compilazione .....	38
4.3	Attività di distribuzione .....	39
4.3.1	Sezione I - Risultati fisici .....	39
4.3.1.1	Modalità di compilazione .....	44
4.3.2	Sezione II - Costo storico .....	44
4.3.2.1	Modalità di compilazione .....	47
4.3.3	Sezione II - VIR .....	48
4.3.3.1	Modalità di compilazione .....	53
4.3.4	Sezione II - Rab Disallineate .....	53
4.3.4.1	Modalità di compilazione .....	54
4.3.5	Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto .....	54
4.3.5.1	Modalità di compilazione .....	55
4.3.6	Sezione II bis - Stratificazione contributi .....	56
4.3.6.1	Modalità di compilazione .....	57
4.3.7	Sezione III – Riclassifiche .....	58
4.3.7.1	Modalità di compilazione .....	60
4.3.8	Sezione III – Riclassifiche per valori VIR .....	60
4.3.9	Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE .....	61
4.3.10	Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche .....	61
4.3.10.1	Modalità di compilazione .....	63
4.3.11	Sezione IV – Dismissioni .....	64
4.3.11.1	Modalità di compilazione .....	66
4.3.12	Sezione IV – Dismissioni per valori VIR .....	66

4.3.13	Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE.....	67
4.3.14	Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni.....	67
4.3.14.1	Modalità di compilazione .....	69
4.4	Attività di misura.....	71
4.4.1	Sezione I - Risultati fisici .....	71
4.4.1.1	Modalità di compilazione .....	71
4.4.2	Sezione II - Costo storico.....	72
4.4.2.1	Modalità di compilazione .....	79
4.4.3	Sezione II – VIR.....	79
4.4.3.1	Modalità di compilazione .....	79
4.4.4	Sezione II – Rab Disallineate .....	79
4.4.4.1	Modalità di compilazione .....	79
4.4.5	Sezione II – Riclassificazione reti di trasporto .....	80
4.4.5.1	Modalità di compilazione .....	81
4.4.6	Sezione II bis – Stratificazione contributi.....	81
4.4.6.1	Modalità di compilazione .....	84
4.4.7	Sezione III – Riclassifiche .....	85
4.4.7.1	Modalità di compilazione .....	86
4.4.8	Sezione III – Riclassifiche per valori VIR.....	87
4.4.9	Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE .....	87
4.4.10	Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche .....	88
4.4.10.1	Modalità di compilazione .....	90
4.4.11	Sezione IV – Dismissioni .....	90
4.4.11.1	Modalità di compilazione .....	95

4.4.12	Sezione IV – Dismissioni per valori VIR.....	96
4.4.13	Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE.....	97
4.4.14	Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni.....	97
4.4.14.1	Modalità di compilazione .....	99
4.5	Allegati .....	100
4.5.1	Invio certificazioni .....	100
	Allegato 1.....	102
	Allegato 2.....	103
	Allegato 3.....	104
4.5.3	Adozione del codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale .....	105
4.5.3.1	Modalità di compilazione .....	107
4.5.4	.....	107
<b>5</b>	<b>Richiesta di informazioni.....</b>	<b>108</b>

## 1 Accesso alla raccolta

Per poter accedere alla raccolta dati è necessario che l'impresa distributrice, nella persona del legale rappresentante, sia accreditata presso l'Anagrafica Operatori.

Pertanto, dopo essersi collegati al sito dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) [www.arera.it](http://www.arera.it), entrando nella sezione “**Operatori - Gas**”, si accede alla seguente pagina:

<b>Autorità</b>	<b>Atti e provvedimenti</b>	<b>Comunicazione e stampa</b>	<b>Dati e documenti</b>	<b>Amministrazione trasparente</b>	<b>Consumatori</b>	<b>Operatori</b>
-----------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--------------------	------------------

Home / Operatori / Gas

## Operatori gas



- [Ricerca operatori](#)
- [Anagrafiche - Raccolte dati](#)
- [Reclami operatori/produttori](#)
- [Testi integrati](#)

### Le ultime novità

#### DETERMINE

##### **Determina 9/2020 - DACU**

pubblicata il 05 ottobre 2020

[Modifiche al Modulo A e al Modulo RS di cui alla determinazione 1/DACU/2019 e s.m.i](#)

##### **Determina 8/2020 - DMRT**

pubblicata il 30 settembre 2020

[Aggiornamento, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2020, delle schede di confrontabilità relative ai prezzi di fornitura di energia elettrica e di gas naturale](#)

#### DELIBERAZIONI

##### **Delibera 355/2020/R/gas**

pubblicata il 30 settembre 2020

[Disposizioni inerenti alla disciplina del servizio di default trasporto, a partire dall'1 ottobre 2020, in ordine alle reti regionali di trasporto](#)

##### **Delibera 353/2020/R/gas**

pubblicata il 30 settembre 2020

[Aggiornamento, per il mese di ottobre 2020, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima](#)

#### Argomenti

- Bilanciamento
- Codici di accesso ai servizi
- Evoluzione mercati dettaglio
- Gare distribuzione
- Monitoraggio retail
- Prezzi e tariffe
- Separazione contabile
- Separazione funzionale
- Settlement
- Smart metering
- Sistema Informativo Integrato
- Sviluppo rete trasporto
- REMIT

#### Documenti e attività

- Delibere
- Testi integrati
- Consultazioni
- Determine
- Comunicati e chiarimenti
- Eventi e seminari
- Raccolte dati

### Figura 1.1: accesso raccolte dati

Cliccando su “**Raccolte dati**” e, nella pagina successiva, su “**Accesso al sistema**”, si accede alla pagina in cui è possibile effettuare l’accesso (figura 1.2).

Inserisci Login e Password

ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza, una volta terminato di utilizzare servizi che necessitano autenticazione, effettuare il logout e chiudere tutte le finestre del browser.

[Recupero password](#)

Per chiarimenti e supporto di tipo tecnico:



dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. oppure:

infoanagrafica@arera.it (indicare sempre la Ragione Sociale e la PIVA del soggetto per cui si sta scrivendo).

### Figura 1.2: pagina di accesso

Dopo aver effettuato l'autenticazione, l'utente troverà una pagina, definita come Indice delle raccolte, che elenca le raccolte dati a cui è abilitato: tra queste troverà anche *"Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale"*.

Selezionando il link relativo alla raccolta in questione, si accede alla pagina dello *"Storico edizioni raccolta dati Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale"* (figura 1.3).



Raccolta dati: Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale -

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
-----------------	-------------	--------------------------------


Storico edizioni raccolta dati Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale


Edizione	Svolgimento raccolta	Stato	Stato compilazione	Invio definitivo
 Anno solare 2021 per tariffe 2023	Dal 01/07/2022 al 31/12/2022	<u>Aperta</u>	Parziale	Non effettuato
 Anno solare 2020 conguaglio per tariffe 2022	Dal 23/12/2021 al 30/06/2022	<u>Aperta in extra time</u>	Parziale	Non effettuato
 Anno solare 2020 per tariffe 2022	Dal 11/10/2021 al 31/12/2021	<u>Aperta in extra time</u>	Parziale	Non effettuato
 Anno solare 2019 per tariffe 2021	Dal 30/09/2019 al 31/12/2020	<u>Aperta in extra time</u>	Parziale	Non effettuato


**Figura 1.3: storico della raccolta**

In questa pagina si trova il *link* per tornare all'indice delle raccolte dati, oltre ad altre informazioni quali:

- l'edizione e il suo riferimento;
- il periodo di svolgimento della raccolta;
- lo stato della raccolta (aperta o chiusa);
- lo stato della compilazione (non iniziata, parziale o completa);
- le informazioni riguardanti l'invio definitivo (non effettuato o effettuato);
- il *link* per accedere alla raccolta rappresentato dall'icona che precede il riferimento dell'edizione o dallo stato della raccolta.


Il simbolo  indica che i dati sono modificabili in quanto non è stato ancora effettuato l'invio definitivo.

Il simbolo  indica che la raccolta è stata compilata completamente, ma non è stato ancora effettuato l'invio definitivo.

Il simbolo  indica che i dati non sono modificabili, in quanto è già stato effettuato l'invio definitivo oppure perché la raccolta è chiusa.

## Il pannello di controllo della raccolta

Accedendo alla raccolta viene visualizzata la pagina “*Pannello di controllo*” (figura 1.4) dove sono presenti tutte le voci inerenti a questa raccolta.



**Figura 1.4: Pannello di controllo della raccolta**

Nel pannello di controllo, come nel resto del sistema, è presente il bottone per poter tornare all'indice delle raccolte (riquadro verde in figura 2.1). Inoltre da qualunque punto del sistema è sempre possibile tornare a questa pagina cliccando il bottone in alto a destra “Pannello di controllo RACCOLTA” (riquadro rosso in figura 2.1).

Nel pannello di controllo, sono presenti diverse voci e accanto a queste i bottoni:

- **SELEZIONA LOCALITÀ:** che permette la selezione delle località per le quali rettificare i dati relativi al campo di “*Quota di proprietà*” per gli Anni Solari precedenti per le maschere relative a “*Sezione III - Riclassifiche*”, “*Sezione III bis - Stratificazione contributi per Riclassifiche*”, “*Sezione IV - Dismissioni*” e “*Sezione IV bis - Stratificazione contributi per Dismissioni*” (vedi paragrafo 2.1).
- **RIEPILOGO:** che permette di visualizzare l’elenco delle località dell’operatore per le sezioni relative ai *Dati località*;
- **COMPILA:** che permette di compilare le maschere delle sezioni *Dati società e Allegati* o di accedere al menù di compilazione per la sezione *Dati località*.

I bottoni di compilazione cambieranno aspetto in base allo stato: il tasto di compilazione associato ad una voce, in principio di colore celeste, diviene azzurro acceso quando tutte le maschere associate alla sezione sono state compilate.

**ATTENZIONE: nell’elenco delle località associate all’operatore sono comprese anche località *in stato di pending*.**

Per queste ultime (cfr. manuale Anagrafica Territoriale) è possibile visualizzare i dati precedentemente memorizzati, ma non modificarli né salvare le maschere. Per poter effettuare l’invio definitivo è dunque necessario che la situazione di pendenza sia risolta (confermando l’avvenuta acquisizione/cessione nell’Anagrafica Territoriale o sollecitando l’operatore cedente a farlo qualora sia stata dichiarata un’acquisizione non confermata dalla controparte).

## 2 Funzionalità comuni nella raccolta dati

### 2.1 Funzione Seleziona località

La funzione, cui si accede attraverso il bottone “SELEZIONA LOCALITÀ” presente nel pannello di controllo è disponibile per le seguenti maschere dell’attività di distribuzione e dell’attività di misura:

- Sezione III – Riclassifiche;
- Sezione III bis – Stratificazione Contributi per Riclassifiche;
- Sezione IV – Dismissioni;
- Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni.

Premendo il bottone il sistema presenta l'elenco delle località dell' esercente che rispettano le seguenti condizioni:

- sono a gas naturale;
- non hanno lo stato di lavorazione “**Verificato con l’Ente concedente**” da edizioni precedenti della raccolta in tutti i periodi di riferimento per i quali la località risultava presente (figura 2.1).

La funzione consente di scegliere per quali località e quali periodi di riferimento modificare i dati relativi alla “**Quota di proprietà**”.

Selezionando una o più località per uno o più periodi di riferimento e premendo il bottone “CONFERMA”, si accede alla sezione di caricamento massivo (paragrafo 2.2), da cui sarà possibile scaricare il template Excel che comprenderà, oltre alle località compilabili per il periodo di riferimento in corso, anche quelle selezionate per i periodi.

Questa funzionalità consente di snellire il processo di caricamento massivo in quanto verranno considerate, per le sezioni sopra indicate, le sole località selezionate per la generazione del template Excel che verrà poi utilizzato per il caricamento massivo.

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
Anno Solare 2013		
		Seleziona Tutti <input type="checkbox"/>
1234	Località A	<input checked="" type="checkbox"/>
2345	Località B	<input checked="" type="checkbox"/>
3456	Località C	<input type="checkbox"/>
4567	Località D	<input type="checkbox"/>
Anno Solare 2012		
Anno Solare 2011		
Anno Solare 2010		
Anno Solare 2009		
Anno Solare 2008		
Anno Solare 2007		
ANULLA		CONFERMA

**Figura 2.1: elenco località anni precedenti**

## 2.2 Il caricamento massivo

Una modalità alternativa di compilazione è il Caricamento Massivo.

I caricamenti massivi sono disponibili solo per le maschere della seconda sezione (Dati località) e permettono di salvare contemporaneamente i dati relativi a tutte le località dell'operatore, senza il bisogno di accedere alle singole pagine.

Per utilizzare tale modalità basta premere il bottone RIEPILOGO dal Pannello di controllo della raccolta. Il sistema presenterà, sotto l'elenco delle proprie località, una maschera come da immagine seguente<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> L'aspetto del pulsante Sfoglia e della casella di caricamento può variare a seconda del *browser* utilizzato.



**Figura 2.2: Caricamento massivo**

Per prima cosa occorre scaricare il *template Excel* (.xls), cliccando sull'icona raffigurante un cerchio arancione con una freccia bianca all'interno (riquadro rosso in figura 2.2). Il *file* scaricato conterrà (se presenti) i dati già caricati nella sezione corrente per tutte le località e dovrà essere completato seguendone l'intuitiva impostazione grafica.

Dopo la compilazione il *file* deve essere caricato sul sistema, cliccando sul bottone SFOGLIA si apre una finestra da cui selezionare il documento *Excel* opportunamente compilato. Cliccando sul bottone CARICA si carica il contenuto del *file* nel sistema.

Appena caricato il *file*, a video comparirà un messaggio che indica se l'*upload* del *file* è andato a buon fine: **questo non implica che il sistema abbia accettato e salvato i dati in esso contenuti.**


Entro pochi minuti si riceverà infatti un'*e-mail* per informare dell'avvenuto salvataggio dei dati inseriti o, qualora fossero stati riscontrati degli errori, il motivo del rifiuto e i valori eventualmente da correggere.

È possibile ripetere ogni caricamento più volte: ogni volta che un invio massivo va a buon fine i dati contenuti nel *file Excel* sovrascrivono i precedenti valori eventualmente dichiarati per quella sezione, se invece sono riscontrati errori o vincoli non rispettati, nessun nuovo dato viene salvato.

NOTA: i dati caricati attraverso questa funzionalità saranno visibili all'interno delle maschere solo dopo l'avvenuta ricezione dell'*e-mail* riguardante l'esito del caricamento.

**ATTENZIONE: le maschere compilate con caricamento massivo sono salvate automaticamente.**

Unicamente per la *sezione I – Risultati fisici* è in alcuni casi necessario accedere alla maschera della località per confermare il salvataggio: nei casi in cui è previsto l'invio dell'*istanza per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 4, articolo 46/bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159*, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: *decreto legge n. 159/07*) (cfr. paragrafo 5.3.1). Infatti, il *file* deve essere caricato tramite l'interfaccia *web* per poter effettuare l'invio definitivo.

Le località per cui ciò si rende necessario sono comunque facilmente identificabili dal menù di configurazione della sezione in quanto identificate dal simbolo di *non compilato* .

Un messaggio indicante la necessità di caricare il *file* compare inoltre nel *file Excel* durante la compilazione se si dichiarano valori non nulli dell'ammontare COL di cui al comma 59.4 dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG).

**ATTENZIONE: dall'elenco delle località presenti nel *file Excel* sono escluse eventuali località in stato di pending.**

Per queste ultime non è infatti consentito il salvataggio di nuovi dati finché la situazione di pendenza non viene risolta.

### 2.3 I bottoni all'interno delle maschere

All'interno delle maschere delle sezioni "*Dati società*", "*Dati località*" e "*Sezione I - Risultati Fisici*" è possibile cancellare tutti i dati imputati nella maschera e aggiornare lo stato di compilazione della stessa in "*Non Compilato*" mediante il bottone CANCELLA DATI.

In fondo alla pagina, inoltre, è presente una banda blu che contiene dei bottoni e può essere di tre tipi:

- se la maschera appartiene alle sezioni *Dati società* e *Dati località*, i bottoni presenti sono:



- se la maschera appartiene alle sezioni *Attività di distribuzione* e *Attività di misura*, i bottoni presenti sono:

SALVA

ELENCO MASCHERE

STAMPA PDF

INVIO DEFINITIVO

- per la maschera di *Invio allegati* i bottoni presenti sono:

SALVA

ANNULLA

INVIO DEFINITIVO

- SALVA: permette il salvataggio dei dati imputati.

**ATTENZIONE: i dati non vengono salvati in automatico, bisogna sempre darne esplicita conferma attraverso il bottone SALVA.**

- ELENCO MASCHERE: riporta alla pagina con l'elenco delle località da compilare. Anche in questo caso se si sono imputati dei dati nella maschera questi NON vengono salvati automaticamente; pertanto ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.
- STAMPA PDF: genera il *pdf* della maschera.
- INVIO DEFINITIVO: porta alla sezione *Invio definitivo*.
- ANNULLA: permette di ritornare al pannello di controllo della raccolta. Anche in questo caso se si sono imputati dei dati nella maschera questi NON vengono salvati automaticamente; pertanto ogni volta che si rientra nelle maschere saranno presenti i dati dell'ultimo salvataggio effettuato.

## 2.4 La sezione Invio definitivo

È possibile accedere a questa sezione in più modi:

- dal pannello di controllo della raccolta tramite il bottone INVIO DEFINITIVO;
- dalle maschere, attraverso il bottone INVIO DEFINITIVO.

In tutti i casi se la compilazione della raccolta non è stata completata il sistema non permette l'invio definitivo dei dati e mostra un messaggio che avvisa l'utente dell'impossibilità di effettuare tale operazione. Se invece la compilazione della raccolta è completa, il sistema chiede conferma sulla volontà di effettuare l'invio o se si desidera annullare e tornare alla compilazione.



A invio definitivo avvenuto, il sistema spedisce un'e-mail al rappresentante legale e agli utenti delegati, con in allegato l'attestato della avvenuta ricezione dei dati da parte del sistema.

**ATTENZIONE: Per effettuare l'invio dei dati è necessario aver compilato totalmente la raccolta dati.**

### 3 Indicazioni generali sui contenuti della raccolta

Il presente documento, con riferimento ai dati necessari per le determinazioni tariffarie relative all'anno 2024 e per l'acquisizione/modifica dei dati relativi alla quota parte dei cespiti di proprietà del gestore uscente relativi all'anno 2022, contiene le istruzioni per la compilazione e per il successivo inoltro all'Autorità.

Tali istruzioni fanno riferimento alle disposizioni contenute nella RTDG.

Con riferimento ai dati di quota parte cespiti di proprietà del gestore uscente, si ricorda che i dati raccolti ai fini tariffari dall'Autorità non distinguono i cespiti in funzione del soggetto proprietario. Per ciascuna località, ai fini tariffari, è attualmente determinato un unico valore aggregato della RAB. Tale valore può essere distinto in varie porzioni:

- a) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà dell'Ente locale o di una società patrimoniali delle reti, non soggetta a trasferimento;
- b) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento all'ente locale a devoluzione completamente gratuita o dietro rimborso di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b, del decreto 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito: decreto n. 226/11);
- c) rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente soggetta a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11.

Ai fini del confronto tra VIR e RAB devono essere considerate:

- la RAB relativa alla porzione della rete di distribuzione esistente in una certa località di proprietà del gestore uscente e soggetta a trasferimento a titolo oneroso di cui alla precedente lettera c);
- i casi di cui alla precedente lettera b), a seguito delle modifiche apportate al D.M. 12 novembre 2011, n. 226 nell'anno 2015, con l'introduzione dell'articolo 7.1 bis in cui la rete è stata ceduta dal Comune al gestore uscente previo pagamento valore di rimborso;

- i casi previsti dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui l'Ente locale o una società patrimoniale delle reti in occasione delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura, di sua titolarità, valutati secondo il valore industriale residuo.

Le categorie di cespiti che rientrano nel confronto sono quelle afferenti le sole immobilizzazioni di località e cioè:

- TERRENI SUI QUALI INSISTONO FABBRICATI INDUSTRIALI
- FABBRICATI INDUSTRIALI
- IMPIANTI PRINCIPALI E SECONDARI
- CONDOTTE STRADALI
- IMPIANTI DI DERIVAZIONE
- GRUPPI DI MISURA CONVENZIONALI
- GRUPPI DI MISURA ELETTRONICI
- DISPOSITIVI *ADD-ON*

Tutte le informazioni trasmesse all'Autorità devono essere conservate dall'impresa distributrice in modo ordinato e rese accessibili per un periodo non inferiore a dieci anni.

L'Autorità ritiene i dati ricevuti per la determinazione tariffaria di natura riservata e confidenziale, pertanto tali dati verranno diffusi nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

**La presente raccolta dati termina perentoriamente il 20 novembre 2023.**

**La configurazione presa a riferimento è quella in essere alla data del 17 ottobre 2023.**

## 4 Contenuto delle sezioni della raccolta

### 4.1 Dati di società

#### 4.1.1 Stratificazione contributi centralizzati

Con riferimento alle sole imprese distributrici che hanno iniziato l'attività di distribuzione del gas successivamente alla data del 31 dicembre 2022, per ciascun anno e per ciascun cespite presente nei bilanci delle medesime imprese chiusi nell'esercizio antecedente alla presente raccolta dati, occorre riportare i valori dei contributi pubblici capitalizzati.

Per le altre imprese distributrici riportare il solo valore dei contributi relativo all'anno 2022.

**NOTA:** Nei casi di acquisizioni societarie, il soggetto entrante può richiedere alla Direzione Infrastrutture l'abilitazione all'inserimento dei dati di contributi già dichiarati dal soggetto uscente nelle precedenti raccolte.

##### 4.1.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

#### 4.1.2 Investimenti, contributi e dismissioni in sistemi di telelettura e telegestione (TEL)

Con riferimento alle sole distribuzioni di gas naturale e alla tipologia di cespiti sopra indicata, ciascuna impresa distributtrice riporta:

- il valore dei nuovi investimenti realizzati nel 2022 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore dei contributi percepiti nell'anno 2022;
- il valore delle immobilizzazioni in corso realizzate nel 2022 **[LIC];**

- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio nel 2022 **[LIC prec.]**;
- il valore delle eventuali dismissioni e relativi contributi avvenute nell'anno 2022;
- il valore delle eventuali riclassifiche e relativi contributi avvenute nell'anno 2022.

NOTA: nei casi di acquisizioni societarie il soggetto entrante può richiedere alla Direzione Infrastrutture l'abilitazione all'inserimento dei dati di investimento, già dichiarati dal soggetto uscente nelle precedenti raccolte, riferiti a sistemi di telelettura/telegestione, purché ancora in esercizio ed in uso.

#### **4.1.2.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

#### **4.1.3 Gare d'ambito**

La presente sezione deve essere compilata solo se è stata avviata la gestione di ambito tariffario nel periodo intercorrente tra 1 gennaio 2023 e il 17 ottobre 2023 (data di apertura della raccolta dati) estremi compresi.

#### **AMBITO**

Selezionare nella casella combinata l'ambito tariffario per il quale è stata avviata la gestione d'ambito tariffario.

#### **DATA INIZIO AFFIDAMENTO AMBITO – ARTICOLO 7, COMMI 1 E 5 DEL CONTRATTO TIPO**

Indicare la data di inizio affidamento secondo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 5 dello schema di contratto tipo.

#### **CONTRATTO DI SERVIZIO**

Allegare il contratto di servizio, sottoscritto tra il gestore entrante e la stazione appaltante, in formato pdf.

#### **SOTTOSEZIONE AMBITI NATI DA ACCORPAMENTO**

##### **AMBITO NATO DA ACCORPAMENTO**

indicare “Sì” se l’ambito tariffario in esame è nato da accorpamento di ambiti tariffari secondo quanto previsto dal DM 19 gennaio 2011 altrimenti indicare “No”.

##### **AMBITI ACCORPATI CON MENO DI 100.000 PDR (ARTICOLO 3 DELIBERA 11 OTTOBRE 2012, 407/2012/R/GAS)**

Il campo risulta compilabile solo se il campo “**AMBITO NATO DA ACCORPAMENTO**” risulta uguale a “Sì”.

Indicare “Sì” se l’accorpamento ha interessato ambiti di dimensioni inferiori a 100.000 PDR, altrimenti indicare “No”.

##### **AMBITI ACCORPATI CON PIÙ DI 100.000 PDR (ARTICOLO 2 DELIBERA 30 MAGGIO 2013, 230/2013/R/GAS)**

Il campo risulta compilabile solo se il campo “**AMBITO NATO DA ACCORPAMENTO**” risulta uguale a “Sì”.

Indicare “Sì” se l’accorpamento ha interessato ambiti di dimensioni superiori a 100.000 PDR, altrimenti indicare “No”.

#### **SOTTOSEZIONE ADEMPIMENTI DELIBERA 11 OTTOBRE 2012, 407/2012/R/GAS**

##### **CG, QA, QC**

Indicare i valori risultanti dall’applicazione delle formule riportate all’articolo 1 della deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 407/2012/R/gas), come successivamente modificata e integrata. Si ricorda che il corrispettivo **CG** deve essere aggiornato all’anno 2022 secondo le disposizioni previste dall’articolo 4 della medesima deliberazione 407/2012/R/gas.

Nello specifico il valore di **CG**, risultante dall'applicazione della formula di cui all'articolo 1 della deliberazione 407/2012/R/gas, calcolato con riferimento all'anno 2012, deve essere moltiplicato per l'indice relativo al tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat, che, in coerenza con l'indice utilizzato ai fini delle determinazioni tariffarie, per l'anno 2023 è pari a 1,132084.

### **INTERESSI CG**

Nel caso in cui siano state corrisposte, dal gestore uscente alla stazione appaltante, anticipazioni relative al corrispettivo *una tantum* di cui all'articolo 8, comma 1 del DM 226/11, indicare il valore degli interessi maturati sulle anticipazioni corrisposte, che il gestore entrante ha restituito al gestore uscente nel momento in cui è stata avviata la gestione d'ambito, calcolato secondo le disposizioni previste dalla deliberazione 3 luglio 2014, 326/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 326/2014/R/gas), applicando i tassi di interesse indicati nella medesima deliberazione 326/2014/R/gas, per gli anni 2014 e 2015, e nella deliberazione 14 gennaio 2016, 10/2016/R/gas, con riferimento al triennio 2016-2018. Come stabilito dalla deliberazione 28 giugno 2022, 282/2022/R/GAS, per gli anni successivi al 2018 e fino all'anno 2021 il tasso di interesse da applicare è assunto pari a 4,14%, mentre per gli anni successivi al 2021 e fino all'anno 2025 il tasso di interesse da applicare è assunto pari a 3,59%.

### **SOTTOSEZIONE SCONTO TARIFFARIO**

#### **VALORE MASSIMO DELLO SCONTO ( $V_{lim}$ )**

Indicare, su base annua, il valore massimo dello sconto ( $V_{lim}$ ), come riportato nel bando di gara.

#### **PERCENTUALE SCONTO OFFERTA IN SEDE DI GARA**

Indicare la percentuale di sconto offerta in sede di gara.

**Nel caso in cui il valore di rimborso non sia stato concordemente definito tra le parti, si ricorda che, come precisato nei chiarimenti dell’Autorità del 13 marzo 2015 e nei chiarimenti pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico, il valore dello sconto tariffario ( $V_{LIM}$ ) non sarà più modificato, essendo un valore offerto dal partecipante in sede di gara, come percentuale rispetto ad un valore massimo di sconto il cui primo termine (punto i. della lettera a) dell’art.13, comma 1 del decreto n. 226/11) è definito in sede di gara, considerando il valore di riferimento di cui all’art. 5 comma 16.**

#### **4.1.3.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- È possibile salvare la maschera senza aggiungere alcun ambito.
- Si può aggiungere un ambito premendo l’apposito bottone “AGGIUNGI AMBITO”.
- Tutti i campi sono obbligatori ad eccezione del “**Contratto di servizio in formato pdf**”.
- I campi numerici devono essere maggiori o uguali a zero.
- I campi numerici devono avere al massimo 2 decimali.
- La “**Data inizio affidamento Ambito**” deve essere compresa tra il 01/01/2023 e la data di apertura della raccolta (16/10/2023).
- Il file caricato per il campo “**Contratto di servizio in formato pdf**” deve essere in formato pdf.
- Rispondendo Sì a “**Ambito nato da accorpamento**”, appariranno 2 ulteriori opzioni da compilare.
- I campi “**Ambiti accorpati con meno di 100.000 PDR**” e “**Ambiti accorpati con più di 100.000 PDR**” non possono assumere lo stesso valore.
- Perché i dati vengano salvati correttamente, è necessario premere il bottone “AGGIUNGI/MODIFICA” e successivamente il bottone “SALVA”.



## 4.2 Dati di località

### 4.2.1 Stato di lavorazione località

Con riferimento alle sole località con stato **Da processare** e **Valutato dal gestore**, è possibile modificare i dati in precedenza dichiarati e, qualora i medesimi dati siano stati nel frattempo verificati in contraddittorio con l'Ente locale concedente e sia stato raggiunto l'accordo con quest'ultimo, è possibile nella presente sezione modificare lo stato di lavorazione in **Verificato con l'Ente concedente**.

È inoltre possibile cambiare lo stato **Da processare** con **Valutato dal gestore** e viceversa.

Si riportano di seguito le definizioni relative allo Stato di lavorazione delle località:

- **Da processare:** i dati disponibili sono stati inseriti in via del tutto provvisoria dal gestore. Per le località con stato **Da processare** non è possibile calcolare lo *split* della RAB.
- **Valutato dal gestore:** il gestore ha valutato lo *split* dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell'interpretazione del contratto di concessione.
- **Verificato con l'Ente concedente:** il gestore ha determinato lo *split* dei valori delle immobilizzazioni presenti nelle schede tariffarie (già riconciliate con le evidenze delle fonti contabili obbligatorie) sulla base delle fonti contabili eventualmente fornite da altri soggetti proprietari, nonché, ove necessario, della ripartizione della consistenza fisica dei cespiti in RAB e dell'interpretazione del contratto di concessione, verificate in contraddittorio con l'Ente locale concedente e sui quali ha raggiunto l'accordo con quest'ultimo.

NOTA: Nel caso di località in stato **Da processare** il gestore può decidere se inserire dati provvisori oppure se lasciare «zero». In ogni caso potrà procedere successivamente alle necessarie rettifiche, secondo quanto indicato nel seguito.

Si segnala inoltre che la presente sezione deve essere compilata e salvata solo dopo aver terminato il caricamento dei dati economici.

Il sistema non prevede salvataggi parziali, pertanto il caricamento/salvataggio dei dati inseriti deve essere necessariamente effettuato in un'unica soluzione.

Nella successiva figura 4.1 è riportata la maschera “**Stato di lavorazione località**”.



	Da processare	Valutato dal gestore	Verificato con l'Ente concedente
8780 - Località A	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8781 - Località B	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Figura 4.1: maschera Stato di lavorazione località**

#### 4.2.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- È obbligatorio scegliere uno stato per ogni località mostrata.
- Lo stato “**Verificato con l’Ente concedente**” non è modificabile se è stato scelto in un periodo precedente.
- Se lo stato “**Verificato con l’Ente concedente**” è stato scelto nell’edizione in corso, è modificabile attraverso il bottone *CANCELLA DATI*.

#### 4.2.2 Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito

La presente sezione è compilabile solo se è stato registrato l’affidamento dell’ambito tariffario nella sezione “GARE D’AMBITO”.

Pertanto, nel caso in cui ricorra la condizione di cui al precedente paragrafo, si deve selezionare l’ambito interessato.

Una volta selezionato l'ambito, utilizzando il pulsante "AGGIUNGI LOCALITÀ", nella casella combinata presente nel campo "Località" vengono elencate le sole località, alimentate con gas naturale, appartenenti all'ambito tariffario in cui il gestore entrante risulta svolgere il servizio di distribuzione alla data del 17 ottobre 2023, come risultante dagli aggiornamenti dell'anagrafica territoriale.

Per ciascuna località presente nella casella combinata del campo "Località", si dovranno riportare le seguenti informazioni:

#### **TIPO GESTIONE**

Selezionare:

- a) "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)" nel caso in cui alla data di consegna dell'impianto, il gestore entrante risultava diverso dal gestore uscente, **tenendo conto, ai fini dell'identificazione dei profili soggettivi del gestore entrante e del gestore uscente, di quanto indicato all'articolo 26 della RTDG;**
- b) "Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG)" nel caso in cui alla data di consegna dell'impianto, il gestore entrante coincideva con il gestore uscente, **tenendo conto, ai fini dell'identificazione dei profili soggettivi del gestore entrante e del gestore uscente, di quanto indicato all'articolo 26 della RTDG.**

#### **DATA CONSEGNA IMPIANTO**

indicare la data di consegna dell'impianto riportata nel verbale di consegna di cui all'articolo 7, comma 4 dello schema di contratto tipo.

#### **VERBALE CONSEGNA IMPIANTO**

allegare copia del verbale di consegna, in formato pdf, redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 7, comma 4 dello schema di contratto tipo.

#### **RAB DISALLINEATA - ART. 24 RTDG**

indicare “Sì” qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 24, comma 1, della RTDG, altrimenti indicare “No”.

#### **PERIMETRO INTERESSATO**

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” risulta uguale a “Sì”.

In tal caso si deve selezionare il perimetro di applicazione scegliendo fra le seguenti opzioni:

- Intero perimetro;
- Solo parte comunale;
- Solo parte gestore.

Se il campo “Tipo Gestione” della presente maschera risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”, il perimetro interessato sarà necessariamente quello relativo a “Solo parte comunale”.

#### **RICOSTRUZIONE RAB DISALLINEATA**

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” risulta uguale a “Sì”.

Selezionare dalla casella combinata la modalità utilizzata per la ricostruzione della stratificazione scegliendo tra una delle seguenti opzioni:

- Stratificazione pubblicata sul bando di gara;
- Stratificazione standard.

#### **RICOSTRUZIONE VIR**

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”.

In tal caso, selezionare dalla casella combinata la modalità utilizzata per la ricostruzione della stratificazione, scegliendo tra una delle seguenti opzioni:

- Stratificazione pubblicata sul bando di gara;
- Stratificazione standard.

## QUOTA CIN170 SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO

La presente quota è utilizzata per identificare la quota di CIN170 riferibile alla porzione di impianto di proprietà del Comune.

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”.

Solo nel caso in cui, per la località in esame, il valore del capitale investito netto (CIN<sub>170</sub>), determinato ai fini tariffari, sia stato calcolato con il criterio d’ufficio previsto dall’articolo 7, comma 6 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/gas/159/08 (RTDG 2009-2012), è necessario indicare il valore della quota di CIN<sub>170</sub>, relativo al perimetro del medesimo CIN<sub>170</sub> riferibile alla porzione di investimenti soggetta a trasferimento oneroso ( $QuotaCIN170_{oner}$ ), che è pari al rapporto tra il valore industriale residuo (VIR), relativo alla porzione soggetta a trasferimento a titolo oneroso (VIR<sub>oner</sub>), e il valore industriale residuo (VIR) relativo all’intero perimetro (VIR<sub>totale</sub>).

$$\text{Formalmente: } QuotaCIN170_{oner} = \frac{VIR_{oner}}{VIR_{totale}}$$

Dove:

$VIR_{oner}$

è il valore relativo alla quota parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso come desumibile, di norma, nella sezione “Dati economici valutazioni VIR” della Tabella 18 delle *Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale*” del 7 aprile 2014, approvate con il decreto ministeriale 22 maggio 2014, come successivamente modificate e integrate (di seguito: *Linee Guida*).

;

$VIR_{totale}$

è il valore complessivo (sia della parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso sia della parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso) dove, con riferimento alla quota parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso ( $VIR_{comune}$ ), in assenza di una valutazione nell'ambito dell'iter di assegnazione del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM oggetto dell'affidamento, il valore viene determinato sulla base di perizia asseverata, con attestazione dell'applicazione delle *Linee Guida*.

In assenza della perizia asseverata di  $VIR_{comune}$  il valore di  $QuotaCIN170_{oner}$  viene determinato, per ciascuna delle due porzioni (porzione soggetta a trasferimento e porzione non soggetta a trasferimento oneroso), utilizzando il valore di  $VIR_{convenzionale}$  determinato sulla base della procedura riportata nella determinazione 4 marzo 2020, 3/2020 DIEU (di seguito: determinazione 3/2020).

Formalmente:

$$QuotaCIN170_{oner} = \frac{VIR_{convenzionale_{oner}}}{VIR_{convenzionale_{comune}} + VIR_{convenzionale_{oner}}}$$

#### **QUOTA QA170 SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO**

La presente quota è utilizzata per identificare la quota di QA170 riferibile alla porzione di impianto di proprietà del Comune.

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo "*Tipo Gestione*" risulta "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)".

Solo nel caso in cui, per la località in esame, il valore della quota di ammortamento ( $QA_{170}$ ), determinato ai fini tariffari, sia stato calcolato con il criterio d'ufficio previsto dall'articolo 7, comma 6 della RTDG 2009-2012, è necessario indicare il valore della quota di  $QA_{170}$ , relativo al perimetro della medesima  $QA_{170}$  riferibile alla porzione di investimenti soggetta a trasferimento oneroso ( $QuotaQA_{170}_{oner}$ ), che è pari al rapporto tra il valore di ricostruzione a nuovo, relativo alla porzione soggetta a trasferimento a titolo oneroso ( $VRN_{oner}$ ), e il valore di ricostruzione a nuovo relativo all'intero perimetro ( $VRN_{totale}$ ).

Formalmente:  $QuotaQA_{170}_{oner} = \frac{VRN_{oner}}{VRN_{totale}}$

Dove:

$VRN_{oner}$  è il valore relativo alla quota parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso come desumibile, di norma, nella sezione "Dati economici valutazioni VIR" della Tabella 18 delle *Linee Guida*;

$VRN_{totale}$  è il valore complessivo (sia della parte soggetta a trasferimento a titolo oneroso sia della parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso) dove, con riferimento alla quota parte non soggetta a trasferimento a titolo oneroso ( $VRN_{comune}$ ), in assenza di una valutazione nell'ambito dell'*iter* di assegnazione del servizio di distribuzione del gas nell'ATEM oggetto dell'affidamento, il valore viene determinato sulla base di perizia asseverata, con attestazione dell'applicazione delle *Linee Guida*.

In assenza della perizia asseverata di  $VRN_{comune}$  il valore di  $QuotaCIN170_{oner}$  viene determinato, per ciascuna delle due porzioni (porzione soggetta a trasferimento e porzione non soggetta a trasferimento oneroso), utilizzando il valore di  $VRN_{convenzionale}$  determinato sulla base della procedura riportata nella determinazione 3/2020.

Formalmente:

$$QuotaQA_{170}_{oner} = \frac{VRN_{convenzionale}_{oner}}{VRN_{convenzionale}_{comune} + VRN_{convenzionale}_{oner}}$$

Indicare 0 (zero) in tutti gli altri casi.

**QUOTA CONTRIBUTI ARTICOLO 16, COMMA 6 DELLA RTDG 2009-2012 SOGGETTA A TRASFERIMENTO ONEROSO**

La presente quota è utilizzata per identificare il valore dei contributi di cui all'articolo 16, comma 6, della RTDG 2009-2012 riferibile alla porzione di impianto di proprietà del Comune.

Il campo viene abilitato solo se la scelta indicata nel campo "Tipo Gestione" risulta "Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)".

Solo nel caso in cui, per la località in esame, il valore dei contributi privati di allacciamento sia stato calcolato dagli uffici dell'Autorità con il criterio previsto dall'articolo 16, comma 6 della RTDG 2009-2012, è necessario indicare la quota riferibile alla porzione di detti contributi soggetta a trasferimento oneroso.

A tal fine si deve indicare il valore risultante dal rapporto tra gli investimenti dichiarati nella RAB gas per la categoria "Impianti di derivazione (allacciamenti)" dichiarati fino all'anno 1999, espressi a prezzi dell'anno AC ( $d_{AT-1}^{AT-1} = 2023$ ), relativi alla porzione di impianto soggetta a trasferimento oneroso e il medesimo valore relativo all'intero perimetro sempre espresso a prezzi dell'anno AC ( $d_{AT-1}^{AT-1} = 2023$ ).

Indicare 0 (zero) in tutti gli altri casi.

**SOTTOSEZIONE ARTICOLO 26 RTDG**

La presente sottosezione deve essere compilata solo nei casi previsti dall'articolo 26 della RTDG.

Scegliere una tra le tre seguenti voci:

1. Raggruppamento temporaneo d'impresa (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.1 della RTDG);
2. Situazione di controllo ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91 (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.2 della RTDG);
3. Partecipazioni del gestore entrante nel gestore uscente che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 26.2 della RTDG (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.3 della RTDG).



Nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 la scelta da indicare nel campo **“Tipo Gestione”** è sempre **“Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG)”** mentre nei casi di cui al precedente punto 3 la scelta da indicare nel campo **“Tipo Gestione”** è **“Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”**. In quest’ultimo caso la porzione del gestore che passa a VIR deve essere dichiarata al netto della quota di partecipazione detenuta dal gestore entrante nel gestore uscente.

#### **QUOTA PARTECIPAZIONE**

Solo nel caso in cui la scelta operata al precedente punto è uguale a **“Partecipazioni del gestore entrante nel gestore uscente che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 26.2 della RTDG”** (Località la cui gestione rientra nella fattispecie prevista dal comma 26.3 della RTDG), è necessario indicare la quota di partecipazione detenuta dal gestore entrante nel gestore uscente (**quota che non passa a VIR**).

#### **4.2.2.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- La maschera può essere compilata solo dopo aver salvato la **“Gare d’ambito”**.
- La compilazione avviene per ambito, gli ambiti mostrati sono quelli inseriti nella maschera **“Gare d’ambito”**.
- È possibile salvare la maschera senza aggiungere alcuna località.
- Le località selezionabili sono a gas naturale del distributore associate all’ambito per cui si sta compilando.
- Tutti i campi visibili sono obbligatori.
- La **“Data consegna impianto”** deve essere compresa tra la **“Data inizio affidamento Ambito”** inserita nella maschera **“Gare d’ambito”** per l’ambito oggetto di compilazione e la data di apertura della raccolta (17 ottobre 2023).
- Il file caricato per il campo **“Verbale consegna impianto”** deve essere in formato pdf.
- I campi relativi alle Quote devono essere compresi tra 0 e 1.

- I campi relativi alle Quote devono avere al massimo 2 decimali.
- Scegliendo Sì per **“Rab disallineata - Art. 24 RTDG”**, sarà obbligatorio compilare anche i campi **“Perimetro interessato”** e **“Ricostruzione RAB disallineata”**.
- Se per **“Tipo Gestione”** è stato scelto **“Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”**, nel campo **“Perimetro interessato”** sarà obbligatorio selezionare l’opzione **“Solo parte comunale”**.
- Perché i dati vengano salvati correttamente, è necessario premere il bottone **“AGGIUNGI/MODIFICA”** e successivamente il bottone **“SALVA”**.

#### 4.2.3 Riclassifiche reti di trasporto

Solo nei casi in cui sia stata autorizzata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: MASE) una riclassificazione di una rete regionale di trasporto in rete di distribuzione del gas, riportare le seguenti informazioni:

- La data di decorrenza, come risultante dal decreto MASE con il quale viene autorizzata la riclassificazione; la data selezionata deve essere uguale o precedente alla data di validità della raccolta dati;
- La dichiarazione di veridicità (pdf) nel formato standard fornito dall’Autorità debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della società; il file caricato nella sezione deve essere obbligatoriamente in formato pdf;
- La stratificazione dei valori delle immobilizzazioni nette e dei contributi netti così come risultante dall’ultima approvazione delle tariffe di trasporto (xlsx) nel formato standard fornito dall’Autorità; il file caricato nella sezione deve essere obbligatoriamente in formato xlsx.

Una volta inserita la riclassifica, dall’elenco della casella combinata denominata **“Aggiungi una località alla riclassifica”**, selezionare e aggiungere le località interessate dalla medesima riclassifica.

**ATTENZIONE: una località può essere associata ad una sola riclassifica.**

Nota: solo per le località selezionate sarà possibile inserire la stratificazione nella “Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto” presente sia nel riquadro Distribuzione sia nel riquadro Misura.

Solo per le località selezionate è prevista l’abilitazione della “Sezione II – Costo Storico” e della “Sezione II bis – Stratificazione contributi” relativa alle variazioni patrimoniali dell’anno 2021 da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2021 non sia stato già considerato nell’ultima approvazione tariffaria del trasporto.

**ATTENZIONE: salvando la “Sezione II – Costo Storico” o la “Sezione II bis – Stratificazione contributi” per le località selezionate, non sarà più possibile deselezionarle.**

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA	
-----------------	-------------	-----------------------------------	--

**RICLASSIFICHE RETI DI TRASPORTO**

Anno dichiarazione	Data Decorrenza (gg/mm/aaaa)	Dichiarazione di veridicità (formato pdf)	Stratificazione lato trasporto (formato xls)
Anno solare 2015	21/03/2015	Dichiarazione_veridicita.pdf	Stratificazione_lato_trasporto.xls

Località	Denominazione
13196	Località gas naturale
Aggiungi una località alla riclassifica	
<input type="text" value="Selezionare una località"/>	<input type="button" value="AGGIUNGI LOCALITÀ"/>

**Aggiungi riclassifica**

Data decorrenza (gg/mm/aaaa)	Inserisci dichiarazione di veridicità (formato pdf)	Inserisci stratificazione lato trasporto (formato xls)
<input type="text"/>	<input type="button" value="Sfoglia..."/> Nessun file selezionato.	<input type="button" value="Sfoglia..."/> Nessun file selezionato.
<input type="button" value="AGGIUNGI RICLASSIFICA"/>		

<input type="button" value="SALVA"/>	<input type="button" value="ANNULLA"/>	<input type="button" value="STAMPA PDF"/>	<input type="button" value="INVIO DEFINITIVO"/>
--------------------------------------	--	---	---

**Figura 4.2: maschera riclassifiche reti di trasporto**

**ATTENZIONE: dopo aver effettuato l'invio definitivo, tutte le riclassifiche e le località salvate nella maschera saranno considerate definitive, non sarà quindi più possibile rimuoverle.**

#### **4.2.3.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- È possibile salvare la maschera senza aver inserito alcuna riclassifica.
- Il campo **“Data decorrenza”** è obbligatorio e deve essere uguale o precedente alla data di validità della raccolta dati.
- La dichiarazione di veridicità deve essere obbligatoriamente in formato pdf (è possibile scaricare il template tramite l'apposita icona arancione).
- La stratificazione lato trasporto deve essere obbligatoriamente in formato xlsx (è possibile scaricare il template tramite l'apposita icona arancione).
- È obbligatorio associare almeno una località alla riclassifica.

#### **4.2.4 Scelta articolo 19.2 RTDG per località alimentate a GNL e con CARRO BOMBOLAIO**

La presente sezione deve essere compilata solo per le distribuzioni di gas naturale da GNL e gas naturale da carro bombolaio.

La scelta relativa alla disciplina tariffaria che si intende applicare viene imputata nell'ambito della registrazione della località nell'anagrafica territoriale distribuzione gas (<https://www.arera.it/it/comunicati/10/100917.htm>).

Nel campo denominato **“Data decorrenza scelta disciplina tariffaria”** viene riportata l'informazione, estratta dall'anagrafica territoriale, relativa alla decorrenza applicativa della disciplina tariffaria scelta.

Nei casi di nuove località la decorrenza applicativa coincide con la data di inizio fornitura mentre nel caso di trasformazioni di gas distribuito la decorrenza coincide con la data di trasformazione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 della deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, come modificato in ultimo dalla deliberazione 620/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas), per le località alimentate con gas naturale da GNL e con gas naturale da carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019, indipendentemente dalla decorrenza registrata in anagrafica territoriale, l'eventuale assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto decorre dall'1 gennaio 2023.

**Si distinguono due casi:**

1. Regolazione tariffaria che prevede l'applicazione della disciplina generale relativa alle reti interconnesse a seguito presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 2, della RTDG.
2. Regolazione tariffaria per le reti isolate di gas naturale di cui all'articolo 64 della RTDG

**Nel caso di scelta 1, devono essere compilati i seguenti campi:**

- **Data presentazione istanza di assimilazione di cui all'articolo 19.2 della RTDG**

Indicare la data in cui è stata presentata all'Autorità l'istanza di assimilazione

- **Istanza di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto (articolo 19.2 RTDG)**

Allegare l'istanza in formato pdf

**Nel caso di scelta 2, devono essere compilati i seguenti campi:**

- **Scelta di aggregare in un unico ambito reti isolate di gas naturale le reti isolate di GNL e le reti isolate alimentate con carro bombolaio (articolo 65.5 RTDG)**

*Flag* su sì nel caso si scelga di aggregare in un unico ambito altrimenti *flag* su no

Nelle successive figure 4.3 e 4.4 è riportata la maschera “**Scelta articolo 19.2 RTDG per località alimentate a GNL e con CARRO BOMBOLAIO**” rispettivamente in caso di scelta 1 e di scelta 2.

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
-----------------	-------------	-----------------------------------

SCELTA ARTICOLO 19.2 RTDG PER LOCALITÀ ALIMENTATE A GNL E CON CARRO BOMBOLAIO - 12345 - LOCALITÀ 1

Data decorrenza scelta disciplina tariffaria	01/06/2020
Data presentazione istanza di assimilazione di cui all'articolo 19.2 della RTDG	<input type="text"/>
Istanza di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto (articolo 19.2 RTDG)	<input type="button" value="Sfoglia..."/> <span style="margin-left: 20px;">Nessun file selezionato.</span>

SALVA	ANNULLA	STAMPA PDF	INVIO DEFINITIVO
-------	---------	------------	------------------

**Figura 4.3: maschera per scelta 1**

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
-----------------	-------------	-----------------------------------

SCELTA ARTICOLO 19.2 RTDG PER LOCALITÀ ALIMENTATE A GNL E CON CARRO BOMBOLAIO - 23456 - LOCALITÀ 2

Data decorrenza scelta disciplina tariffaria	20/06/2020
Scelta di aggregare in un unico ambito reti isolate di gas naturale le reti isolate di GNL e le reti isolate alimentate con carro bombolaio (articolo 65.5 RTDG)	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

SALVA	ANNULLA	STAMPA PDF	INVIO DEFINITIVO
-------	---------	------------	------------------

**Figura 4.4: maschera per scelta 2**

#### 4.2.4.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Il file caricato per il campo **“Istanza di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto (articolo 19.2 RTDG)”** deve essere in formato pdf.

## 4.3 Attività di distribuzione

### 4.3.1 Sezione I - Risultati fisici

Con riferimento alle distribuzioni di gas diversi dal gas naturale si precisa quanto segue:

- Per le località con anno di prima fornitura (APF) 2022 o 2023 la presente sezione non deve essere compilata;
- Le località per le quali alla data del 31 dicembre 2022 il numero di punti di riconsegna attivi (PDR) risulta inferiore a 300, possono non compilare le sezioni di seguito descritte (devono però spuntare il *flag* PDR < 300 presente in “**Attività di distribuzione - Sezione I - Risultati fisici**”); nel caso in cui in anni successivi a quello di dichiarazione sorga la necessità di inserire i dati fisici precedentemente non trasmessi (es: trasformazione della località da gas diversi a gas naturale), dovrà essere cura del distributore, nell’ambito della presente raccolta, richiedere alla Direzione Infrastrutture la riapertura degli anni solari precedenti per i quali si richiede l’inserimento.

Con riferimento alle distribuzioni di gas naturale, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della RTDG, per le località in avviamento (APF 2022 o 2023) indicare:

- per le località con APF=2022, il numero di punti di riconsegna attivi alla data del 31 dicembre 2022, compilando il campo denominato “*Punti di riconsegna – Anno precedente*”, e il numero di punti di riconsegna attivi alla data di taglio della configurazione (17 ottobre 2023) compilando il campo “*Punti di riconsegna – Anno attuale*”;
- per le località con APF=2023, il numero di punti di riconsegna attivi alla data di taglio della configurazione (17 ottobre 2023), compilando il campo denominato “*Punti di riconsegna – Anno attuale*”.

Punti di riconsegna - Anno precedente	<input type="text" value="0"/>
Punti di riconsegna - Anno corrente	<input type="text" value="0"/>

SALVA      ELENCO MASCHERE      STAMPA PDF      INVIO DEFINITIVO

**Figura 4.5: maschera risultati fisici distribuzione per località in avviamento**

► **PDR<300**

Solo con riferimento alle distribuzioni di gas diversi dal gas naturale, spuntare il *flag* nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 il numero di punti di riconsegna attivi (PDR) risulti inferiore a 300.

► **ANNO 2022**

**SCAGLIONI CONSUMO**

PUNTI DI RICONSEGNA SENZA CORRETTORE

**P<sub>1</sub>**

indicare per ogni scaglione di consumo il numero di punti di riconsegna (non provvisti di apparecchiature di correzione dei volumi e con pressione  $\leq 25$  mbar con riferimento al gas naturale e con pressione  $\leq 35$  mbar, per gli altri gas) attivi al 31 dicembre 2022, i cui consumi individuali risultino compresi tra il minimo e il massimo dello scaglione e, in corrispondenza, la somma dei quantitativi di gas distribuito (Smc) ai punti di riconsegna risultati attivi durante l'anno 2022, opportunamente riportati alle condizioni *standard* secondo le modalità previste dagli articoli 6 o 7 della RTDG.

**P<sub>2</sub>**

indicare per ogni scaglione di consumo il numero di punti di riconsegna (non provvisti di apparecchiature di correzione dei volumi e con pressione  $> 25$  mbar con riferimento al gas naturale e con pressione  $> 35$  mbar per gli altri gas) attivi al 31 dicembre 2022, i cui consumi individuali risultino compresi tra il minimo e il massimo dello scaglione e, in corrispondenza, la somma dei quantitativi di gas distribuito (Smc) ai punti di riconsegna risultati attivi durante l'anno 2022, opportunamente riportati alle condizioni *standard* secondo le modalità previste dagli articoli 6 o 7 della RTDG.

**PUNTI DI RICONSEGNA CON CORRETTORE**



indicare per ogni scaglione di consumo il numero di punti di riconsegna (provvisi di apparecchiature di correzione dei volumi) attivi al 31 dicembre 2022 i cui consumi individuali risultino compresi tra il minimo e il massimo dello scaglione e, in corrispondenza, la somma dei quantitativi di gas distribuito (Smc) ai punti di riconsegna risultati attivi durante l'anno 2022.

**LUNGHEZZA RETE (METRI) ALTA PRESSIONE**

indicare la lunghezza (metri) al 31 dicembre 2022 delle reti distributive esercite in alta pressione.

**LUNGHEZZA RETE (METRI) MEDIA PRESSIONE**

indicare la lunghezza (metri) al 31 dicembre 2022 delle reti distributive esercite in media pressione.

**LUNGHEZZA RETE (METRI) BASSA PRESSIONE**

indicare la lunghezza (metri) al 31 dicembre 2022 delle reti distributive esercite in bassa pressione.

► **ANNO 2022**

È necessario procedere ad una valorizzazione, convenzionalmente riferita all'anno 2023, della lunghezza di rete, dei punti di riconsegna e del gas distribuito, sulla base dei dati relativi agli ultimi dodici mesi disponibili, indicando inoltre il periodo preso a riferimento per tale valutazione (periodo di riferimento).

**PDR**

indicare il numero di punti di riconsegna attivi all'ultimo giorno del periodo di riferimento.

**GAS DISTRIBUITO**

indicare il valore del gas distribuito (*standard* metri cubi) ai punti di riconsegna risultati attivi nel periodo di riferimento, opportunamente riportato, nei casi previsti, alle condizioni *standard* secondo le modalità previste dall'articolo 6 o 7 della RTDG.

**LUNGHEZZA RETE (METRI) ALTA PRESSIONE**

indicare la lunghezza (metri) delle reti distributive, esercite in alta pressione, risultante all'ultimo giorno del periodo di riferimento.

**LUNGHEZZA RETE (METRI) MEDIA PRESSIONE**

indicare la lunghezza (metri) delle reti distributive, esercite in media pressione, risultante all'ultimo giorno del periodo di riferimento.

**LUNGHEZZA RETE (METRI) BASSA PRESSIONE**

indicare la lunghezza (metri) delle reti distributive, esercite in bassa pressione, risultante all'ultimo giorno del periodo di riferimento.

**PRIMO GIORNO**

Indicare il giorno iniziale del periodo di riferimento.

**ULTIMO GIORNO**

Indicare il giorno finale del periodo di riferimento.

**MODELLO STORICO 46BIS**

**GP**

**Il campo relativo al GP deve essere compilato obbligatoriamente in caso di presentazione dell'istanza di cui al comma 59.2 della RTDG.**

È il valore che esprime il grado di proprietà delle reti da parte del Comune (può variare tra 0 e 1), come definito al comma 59.4 della RTDG.

I restanti campi della presente sezione devono essere compilati qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- i comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge n. 159/07
- il riconoscimento dei maggiori oneri a carico delle imprese distributrici non sia già stato riconosciuto con precedenti deliberazioni.

**CANONE ATTUALE ( $CAN_{0,c,i}$ )**

È il valore del canone di concessione richiesto dal Comune precedentemente l'aumento disposto ai sensi delle disposizioni del comma 4, dell'articolo 46-bis, del decreto-legge n. 159/07, all'impresa distributtrice.

Qualora la stessa impresa distributrice operi in più località di uno stesso comune e qualora il canone richiesto dal comune non sia assegnabile in modo distinto alle singole località, l'ammontare del canone medesimo è ripartito tra le località in funzione del numero di punti di riconsegna serviti al 31 dicembre 2022.

## **COL**

È l'ammontare massimo dei maggiori oneri riconoscibili, determinato secondo la formula di cui al comma 59.4 della RTDG.

**Tale riconoscimento trova applicazione nei soli casi di concessione di distribuzione scaduta, limitatamente al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara.**

**ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 4, ARTICOLO 46/BIS DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE 2007, N. 159 (NON SONO PREVISTI ALLEGATI).**

Le imprese distributrici interessate, oltre a compilare i dati della presente sezione, devono presentare nei termini previsti dall'articolo 59 della RTDG apposita istanza all'Autorità, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 59.2 della RTDG. In merito si segnala che non sono previsti moduli predefiniti per la predisposizione dell'istanza. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione di cui al comma 59.3 della RTDG. Le imprese nell'istanza precisano la data di decorrenza dell'aumento del canone.

Con separata comunicazione le imprese distributrici comunicano la data in cui la maggiorazione viene a cessare.

L'istanza deve essere obbligatoriamente allegata nel caso in cui sia dichiarato un valore non nullo di *COL*. In quel caso dovrà essere compresa in un unico *file* selezionabile premendo il bottone Sfoglia<sup>2</sup> e successivamente confermando col tasto Carica.

---

<sup>2</sup> Il nome e l'aspetto di questo bottone possono variare a seconda del *browser* utilizzato.

NOTA: l'istanza non deve essere presentata con riferimento a località per le quali l'Autorità abbia già approvato l'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.1 della RTDG e non venga richiesta una modifica di tale ammontare.

#### **4.3.1.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- In almeno uno scaglione la somma dei pdr deve essere  $> 0$ .
- In almeno uno scaglione la somma del gas distribuito deve essere  $> 0$ .
- La somma delle lunghezze di rete deve essere  $> 0$ .
- Il primo e l'ultimo giorno sono obbligatori.
- Se il campo **“Col (€)”** viene valorizzato con un valore maggiore di 0, è obbligatorio inserire un file per il campo **“ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 4, ARTICOLO 46/BIS”**.

#### **4.3.2 Sezione II - Costo storico**

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite:

- il valore dei nuovi investimenti realizzati nel 2022 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore delle immobilizzazioni in corso realizzate nel 2022 **[LIC];**
- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio nel 2022 **[LIC prec.];**
- il valore pre-consuntivo dei nuovi investimenti del 2023 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore pre-consuntivo delle immobilizzazioni in corso del 2023 **[LIC].**

Solo nei casi in cui nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”, nell’anno di dichiarazione dati uguale ad anno consegna impianto (di seguito: ACI) il gestore entrante, con riferimento alla sola porzione soggetta a trasferimento oneroso, dovrà dichiarare, nel campo [LIC], il saldoLIC eventualmente acquisito dal gestore uscente nell’ACI unitamente ai LIC che lo stesso gestore entrante avrà realizzato sempre nell’ACI.

In relazione alla discontinuità gestionale il campo [LIC prec.] nell’ACI è dichiarato pari a zero.

Pertanto, nella fattispecie in esame, il valore del saldoLIC dichiarato nel campo [LIC] nell’ACI rappresenta il nuovo valore base da considerare nella dichiarazione dei lavori in corso che entrano in esercizio a partire da ACI+1; nella definizione del nuovo saldoLIC negli anni successivi ad ACI partecipano anche i nuovi LIC realizzati a partire dall’ACI+1, da dichiarare nel campo [LIC], e la quota parte di quest’ultimi che entra in esercizio a partire dall’anno ACI+2, da dichiarare nel campo [LIC prec.].

Si evidenzia che nella dichiarazione tariffaria successiva ad ACI sarà cura del gestore entrante dichiarare i nuovi investimenti realizzati nell’ACI al netto di quelli già eventualmente ricompresi nel VIR quantificato all’atto della consegna degli impianti.

Con riferimento a riclassificazioni di reti di trasporto in reti di distribuzione del gas è prevista l’abilitazione della sezione relativa agli investimenti dell’anno 2021 da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2021 non sia stato già considerato nell’ultima approvazione tariffaria del trasporto.

Pertanto si dovranno riportare i dati di investimento non ancora presenti sommandoli a quelli già dichiarati.

In relazione ai valori a pre-consuntivo, in generale le imprese devono comunicare, se disponibili, i dati relativi agli investimenti distinti per località sulla base dei documenti aziendali di pre-consuntivo per l’anno 2023 disponibili alla data dell’invio.

In caso di disponibilità dei dati di investimento a livello di società, senza il dettaglio a livello di località, le imprese ripartiscono i dati di società a livello di località sulla base di criteri di ragionevolezza, ad esempio utilizzando come *driver* per tale ripartizione i dati relativi agli investimenti effettuati nell’anno precedente.

In caso di indisponibilità di un dato pre-consuntivo consolidato a livello di società, le imprese indicano quali valori degli investimenti per l'anno 2023 un valore corrispondente al 90% del valore degli investimenti effettuati nel 2023.

In ogni caso, le imprese sono tenute a compilare ed inviare, contestualmente alla richiesta di determinazione della tariffa di riferimento, l'allegato riportato in appendice a questo documento (ALLEGATO 3), dichiarando quale approccio è stato utilizzato per la comunicazione dei dati di investimento 2023 a preconsuntivo.

I valori di *pre-consuntivo* sono da riferirsi all'intero anno.

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2022 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2022 a seguito di separazione/unione di precedenti località o nei casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna, l'impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Con riferimento alle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari, l'impresa distributrice dovrà dichiarare nella "SEZIONE II COSTO STORICO" la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali e riportare, in coerenza con quanto dichiarato nella medesima "SEZIONE II COSTO STORICO", l'equivalente stratificazione nella "SEZIONE IV DISMISSIONI" della località sulla quale erano stati dichiarati in precedenza tali investimenti.

**ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a "Condotte sostituite (art. 45.3 RTDG)" e "Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45.3 RTDG 2009-2012)" dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne "Condotte stradali" e "Impianti principali", non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.**

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso<sup>3</sup> al gestore subentrante per ciascuna località l'impresa distributrice dovrà inserire il valore degli incrementi patrimoniali per l'anno 2022.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2022 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

**ATTENZIONE: salvando questa maschera per una località associata ad un riclassifica di rete di trasporto, non sarà più possibile rimuoverla dalla maschera "Riclassifiche reti di trasporto" (paragrafo 5.2.3).**

#### **4.3.2.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

---

<sup>3</sup> I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

#### 4.3.3 Sezione II - VIR

La presente sezione è compilabile solo se il campo “Tipo Gestione” della maschera “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)” e l’ACI è pari a 2023.

Il VIR<sup>4</sup> dichiarato non può essere superiore all’importo effettivamente pagato al gestore uscente, ed eventualmente all’ente locale concedente, e deve essere coerente con il VIR ritenuto idoneo ai fini tariffari dall’Autorità e con il valore reso disponibile all’Autorità ai fini delle verifiche del bando di gara.

Il VIR, come sopra definito, dovrà essere stratificato come di seguito indicato:

- Nel caso in cui sia disponibile la stratificazione puntuale del VIR e la stessa sia stata pubblicata sul bando di gara, deve essere riportata la stratificazione puntuale del valore delle immobilizzazioni lorde di località ( $VIRL_{s,t}^{AT-1}$ ) di cui all’articolo 1 della determinazione 1 agosto 2016, n. 19/2016 – DIUC (di seguito: determinazione 19/16) ricostruito secondo le disposizioni previste dalla medesima determinazione 19/16;

---

<sup>4</sup> Il VIR rilevante ai fini tariffari, da dichiarare nella presente sezione della RAB GAS, comprende i cespiti soggetti a trasferimento oneroso dal gestore uscente o dal Comune compresi i casi previsti:

- dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall’articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l’intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.



- Nel caso in cui invece non siano disponibili informazioni puntuali desumibili dallo stato di consistenza e/o dalle perizie di stima o nel caso in cui la stratificazione non sia stata pubblicata nel bando di gara si dovrà:
  - Procedere alla definizione della stratificazione *standard* del valore di rimborso secondo le modalità previste dalla determinazione 3/2020;
  - partendo dai valori determinati al precedente punto, riportare la stratificazione del valore delle immobilizzazioni lorde di località ( $VIRL_{s,t}^{AT-1}$ ) di cui all'articolo 1 della determinazione 19/16 ricostruito secondo le disposizioni previste dalla medesima determinazione 19/16.

Si evidenzia che gli eventuali investimenti realizzati dal gestore uscente nell'ACI, già ricompresi nel VIR quantificato all'atto della consegna degli impianti, dovranno essere dichiarati convenzionalmente all'anno ACI-1 (**sarà inoltre cura del gestore entrante dichiarare, nell'aggiornamento tariffario successivo ad ACI, i nuovi investimenti realizzati nel medesimo ACI al netto di quelli già ricompresi nel VIR**).

Si precisa che, ai fini del calcolo del fattore di degrado ( $FD_{s,t}^{AT-1}$ ) riportato nella formula di cui all'articolo 1 della determinazione 19/16, si considera ACI uguale all'anno tariffe (AT) (es. ACI=2023 allora AT=2023) e, come riportato nel chiarimento pubblicato in data 3 ottobre 2016, si utilizzano le vite utili fissate nella RTDG in relazione alle gestioni per ambito.

Pertanto, il parametro  $FD_{s,t}^{AT-1}$  dovrà essere calcolato assumendo come anno calcolo (AC) l'anno t-1 rispetto all'ACI (es. ACI=2023 allora AC=2022).

Il vettore del deflatore degli investimenti fissi lordi ( $d_t^{AT-1}$  riportato nella seguente TABELLA 1) da utilizzare nella formula dovrà essere espresso a prezzi dell'anno AC ( $d_{AT-1}^{AT-1} = 2022$ ).

TABELLA 1

Anno Cespite (t)	$d_t^{AT-1}$
<b>1956</b>	35,949
<b>1957</b>	34,949
<b>1958</b>	35,756

<b>1959</b>	36,009
<b>1960</b>	34,563
<b>1961</b>	33,357
<b>1962</b>	31,998
<b>1963</b>	29,598
<b>1964</b>	28,359
<b>1965</b>	28,269
<b>1966</b>	27,509
<b>1967</b>	26,604
<b>1968</b>	26,006
<b>1969</b>	24,557
<b>1970</b>	21,612
<b>1971</b>	20,523
<b>1972</b>	19,870
<b>1973</b>	16,580
<b>1974</b>	12,793
<b>1975</b>	10,912
<b>1976</b>	9,120
<b>1977</b>	7,767
<b>1978</b>	6,860
<b>1979</b>	5,963
<b>1980</b>	4,814
<b>1981</b>	3,937
<b>1982</b>	3,421
<b>1983</b>	3,067
<b>1984</b>	2,808
<b>1985</b>	2,576
<b>1986</b>	2,482
<b>1987</b>	2,378
<b>1988</b>	2,251
<b>1989</b>	2,136
<b>1990</b>	2,004
<b>1991</b>	1,893
<b>1992</b>	1,821
<b>1993</b>	1,754
<b>1994</b>	1,696
<b>1995</b>	1,630
<b>1996</b>	1,577
<b>1997</b>	1,535
<b>1998</b>	1,509
<b>1999</b>	1,487
<b>2000</b>	1,446
<b>2001</b>	1,412
<b>2002</b>	1,376
<b>2003</b>	1,349

<b>2004</b>	1,307
<b>2005</b>	1,267
<b>2006</b>	1,238
<b>2007</b>	1,206
<b>2008</b>	1,169
<b>2009</b>	1,135
<b>2010</b>	1,136
<b>2011</b>	1,109
<b>2012</b>	1,076
<b>2013</b>	1,061
<b>2014</b>	1,060
<b>2015</b>	1,058
<b>2016</b>	1,055
<b>2017</b>	1,055
<b>2018</b>	1,049
<b>2019</b>	1,042
<b>2020</b>	1,035
<b>2021</b>	1,028
<b>2022</b>	1,000

Come chiarito nel tavolo tecnico con le Associazioni del 13 giugno 2023 in tema di “Dettagli applicativi della regolazione tariffaria”, qualora nell’applicazione della formula di cui all’articolo 1 della determinazione 19/16, risultino valori di VIRL pari a zero in quanto completamente ammortizzati<sup>5</sup>, si genera una mancata valorizzazione delle immobilizzazioni lorde di località al 31 dicembre dell’anno  $t-1$ , con conseguente disallineamento tra quanto effettivamente pagato al gestore uscente e quanto riconosciuto in tariffa.

Pertanto in tali casi, ai fini dell’applicazione della determinazione 19/16, si dovrà attribuire il valore delle immobilizzazioni lorde di località per ciascuna tipologia di cespiti  $s$ , assumendo convenzionalmente come anno di entrata in esercizio  $t$ , il primo anno che risulta non ancora completamente ammortizzato (a titolo esemplificativo, facendo riferimento alla successiva TABELLA 2 e alla categoria di cespiti “Impianti di derivazione”, l’anno 1972 è l’anno in cui dichiarare il valore complessivo di eventuali valori stratificati precedenti a tale anno).

---

<sup>5</sup> Nei casi in cui il valore di VIRL completamente ammortizzato risulti essere positivo, il DSO dovrà contattare gli uffici della Direzione per segnalare la cosa e fornire adeguate giustificazioni circa le cause che hanno portato a dichiarare in sede di gara un valore di VIR positivo per anni che dovrebbero risultare completamente ammortizzati.

Si ricorda inoltre che, ai fini della ricostruzione del valore lordo da dichiarare nell'ambito della presente raccolta dati, per i valori dichiarati dall'anno 2013 compreso, il calcolo del fattore di degrado è effettuato assumendo come anno di calcolo AC l'anno AT-1, mentre, per i valori dichiarati con riferimento agli anni precedenti, il calcolo del fattore di degrado è effettuato assumendo come anno di calcolo AC l'anno AT-2.

Questa differenziazione riflette la modifica dei criteri di regolazione introdotta a partire dall'AT 2014 per mitigare gli effetti del *lag regolatorio* nel riconoscimento degli investimenti, a seguito della quale sono stati considerati anche gli investimenti dell'anno AT-1.

Nella TABELLA 2 che segue sono indicati i valori del parametro  $(1 - FD_{s,t}^{AT-1})$  della formula riportata al punto 1 della determinazione 19/16, calcolato secondo i criteri sopra esposti.

TABELLA 2

ANNO	Condotte stradali	Fabbricati	Impianti di derivazione	Impianti principali e secondari	Misuratori elettronici	Misuratori convenzionali <=G6	Misuratori convenzionali >G6	Dispositivi Add-on
1963	3,3333%	3,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1964	5,0000%	5,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1965	6,6667%	6,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1966	8,3333%	8,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1967	10,0000%	10,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1968	11,6667%	11,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1969	13,3333%	13,3333%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1970	15,0000%	15,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1971	16,6667%	16,6667%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1972	18,3333%	18,3333%	2,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1973	20,0000%	20,0000%	4,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1974	21,6667%	21,6667%	6,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1975	23,3333%	23,3333%	8,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1976	25,0000%	25,0000%	10,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1977	26,6667%	26,6667%	12,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1978	28,3333%	28,3333%	14,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1979	30,0000%	30,0000%	16,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1980	31,6667%	31,6667%	18,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1981	33,3333%	33,3333%	20,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1982	35,0000%	35,0000%	22,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1983	36,6667%	36,6667%	24,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1984	38,3333%	38,3333%	26,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1985	40,0000%	40,0000%	28,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1986	41,6667%	41,6667%	30,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1987	43,3333%	43,3333%	32,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1988	45,0000%	45,0000%	34,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1989	46,6667%	46,6667%	36,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1990	48,3333%	48,3333%	38,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%

1991	50,0000%	50,0000%	40,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1992	51,6667%	51,6667%	42,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1993	53,3333%	53,3333%	44,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1994	55,0000%	55,0000%	46,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1995	56,6667%	56,6667%	48,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1996	58,3333%	58,3333%	50,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1997	60,0000%	60,0000%	52,0000%	4,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1998	61,6667%	61,6667%	54,0000%	8,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
1999	63,3333%	63,3333%	56,0000%	12,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2000	65,0000%	65,0000%	58,0000%	16,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2001	66,6667%	66,6667%	60,0000%	20,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
2002	68,3333%	68,3333%	62,0000%	24,0000%	0,0000%	0,0000%	5,0000%	0,0000%
2003	70,0000%	70,0000%	64,0000%	28,0000%	0,0000%	0,0000%	10,0000%	0,0000%
2004	71,6667%	71,6667%	66,0000%	32,0000%	0,0000%	0,0000%	15,0000%	0,0000%
2005	73,3333%	73,3333%	68,0000%	36,0000%	0,0000%	0,0000%	20,0000%	0,0000%
2006	75,0000%	75,0000%	70,0000%	40,0000%	0,0000%	0,0000%	25,0000%	0,0000%
2007	76,6667%	76,6667%	72,0000%	44,0000%	6,6667%	6,6667%	30,0000%	6,6667%
2008	78,3333%	78,3333%	74,0000%	48,0000%	13,3333%	13,3333%	35,0000%	13,3333%
2009	80,0000%	80,0000%	76,0000%	52,0000%	20,0000%	20,0000%	40,0000%	20,0000%
2010	81,6667%	81,6667%	78,0000%	56,0000%	26,6667%	26,6667%	45,0000%	26,6667%
2011	83,3333%	83,3333%	80,0000%	60,0000%	33,3333%	33,3333%	50,0000%	33,3333%
2012	85,0000%	85,0000%	82,0000%	64,0000%	40,0000%	40,0000%	55,0000%	40,0000%
2013	85,0000%	85,0000%	82,0000%	64,0000%	40,0000%	40,0000%	55,0000%	40,0000%
2014	86,6667%	86,6667%	84,0000%	68,0000%	46,6667%	46,6667%	60,0000%	46,6667%
2015	88,3333%	88,3333%	86,0000%	72,0000%	53,3333%	53,3333%	65,0000%	53,3333%
2016	90,0000%	90,0000%	88,0000%	76,0000%	60,0000%	60,0000%	70,0000%	60,0000%
2017	91,6667%	91,6667%	90,0000%	80,0000%	66,6667%	66,6667%	75,0000%	66,6667%
2018	93,3333%	93,3333%	92,0000%	84,0000%	73,3333%	73,3333%	80,0000%	73,3333%
2019	95,0000%	95,0000%	94,0000%	88,0000%	80,0000%	80,0000%	85,0000%	80,0000%
2020	96,6667%	96,6667%	96,0000%	92,0000%	86,6667%	86,6667%	90,0000%	86,6667%
2021	98,3333%	98,3333%	98,0000%	96,0000%	93,3333%	93,3333%	95,0000%	93,3333%
2022	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%	100,0000%

#### 4.3.3.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi accettano valori negativi.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

#### 4.3.4 Sezione II - Rab Disallineate

La presente sezione è compilabile solo se il campo “Rab disallineata - Art. 24 RTDG” della maschera “Affidamento concessioni a seguito gara d’ambito” risulta uguale a “Sì”.

Ai fini del calcolo si deve seguire la procedura riportata nella determinazione 4 marzo 2020, 4/2020 DIEU.

#### 4.3.4.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Se nella maschera **“Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito”**, il campo **“Perimetro interessato”** è uguale a *“Intero perimetro”*, sia la **“Quota Comunale”** che la **“Quota Gestore”** possono essere compilate con valori maggiori di zero.
- Se nella maschera **“Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito”**, il campo **“Perimetro interessato”** è uguale a *“Solo parte comunale”*, solo la **“Quota Comunale”** potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la **“Quota Gestore”** dovrà essere lasciata a zero.
- Se nella maschera **“Affidamento concessioni località a seguito gara d'ambito”**, il campo **“Perimetro interessato”** è uguale a *“Solo parte gestore”*, solo la **“Quota Gestore”** potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la **“Quota Comunale”** dovrà essere lasciata a zero.

#### 4.3.5 Sezione II - Riclassificazione reti di trasporto

Solo per le località servite da gas naturale dichiarate al precedente punto 4.2.3, riportare la stratificazione convenzionale delle immobilizzazioni lorde secondo le disposizioni previste dalla determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 13 ottobre 2016, n. 21/2016.

Il criterio da utilizzare ai fini della ripartizione del valore totale delle immobilizzazioni lorde sulle singole località interessate dalla riclassificazione, dovrà essere quello indicato nella dichiarazione di veridicità allegata.

Nella seguente TABELLA 1 si riportano le equiparazioni tra i cespiti relativi all’attività di trasporto e i cespiti relativi all’attività di distribuzione del gas.

#### TABELLA 1 – TABELLA DI EQUIPARAZIONE CESPITI TRASPORTO E CESPITI DISTRIBUZIONE

CESPITI DISTRIBUZIONE	CESPITI TRASPORTO
Terreni	Terreni
Fabbricati	Fabbricati
Condotte stradali	Metanodotti (condotte e derivazioni)
Impianti di derivazione (allacciamenti)	
Misuratori elettronici	Misuratori
Misuratori tradizionali (esclusi <=G6)	
Misuratori tradizionali <=G6	
Impianti principali e secondari	Centrali di compressione
	Impianti di regolazione e riduzione della pressione
Altre immobilizzazioni	Sistemi informativi
	Altre immobilizzazioni materiali
	Immobilizzazioni immateriali
Sistemi di telelettura/telegestione	
Concentratori	
Dispositivi ADD-ON	

#### 4.3.5.1 Modalità di compilazione

- Il valore dei “METANODOTTI (CONDOTTE E DERIVAZIONI)” lato trasporto deve essere *splittato* in “CONDOTTE STRADALI” e “IMPIANTI DI DERIVAZIONE (ALLACCIAMENTI)” lato distribuzione in quanto il degrado è diverso.
- Il valore dei misuratori lato trasporto deve essere *splittato* nelle corrispondenti categorie riportate lato distribuzione in quanto il degrado è diverso; a partire dall’anno 2012 incluso il valore dei misuratori deve essere ulteriormente ripartito sulla base degli elementi dei cespiti indicati nella raccolta dati.
- Non esistono le categorie di cespiti lato trasporto relative a “SISTEMI DI TELELETTURA/TELEGESTIONE”, “CONCENTRATORI” e “DISPOSITIVI ADD-ON”.
- Le categorie “SISTEMI INFORMATIVI”, “ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI” e “IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI” valutate con il criterio del costo storico rivalutato lato trasporto, vengono valutate con criteri parametrici lato distribuzione.
- Tutti i campi della maschera accettano valori negativi.
- Tutti i campi della maschera sono obbligatori.

- **ATTENZIONE: salvando questa maschera per una località associata ad un riclassifica di rete di trasporto, non sarà più possibile rimuoverla dalla maschera “Riclassifiche reti di trasporto” (paragrafo 4.2.3).**

#### 4.3.6 Sezione II bis - Stratificazione contributi

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite il valore dei contributi incassati nel 2022.

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2022 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2022 a seguito di separazione/unione di precedenti località o nei casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna, l'impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Con riferimento a riclassificazioni di reti di trasporto in reti di distribuzione del gas è prevista l'abilitazione della sezione relativa ai contributi dell'anno 2021 da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2021 non sia stato già considerato nell'ultima approvazione tariffaria del trasporto.

Pertanto si dovranno riportare i dati dei contributi non ancora presenti sommandoli a quelli già dichiarati.

Con riferimento alle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari, l'impresa distributrice dovrà dichiarare nella “SEZIONE II BIS CONTRIBUTI” la stratificazione storica dei contributi e riportare, in coerenza con quanto dichiarato nella medesima “SEZIONE II BIS CONTRIBUTI”, l'equivalente stratificazione nella “SEZIONE IV BIS STRATIFICAZIONE CONTRIBUTI PER DISMISSIONI” della località sulla quale erano stati dichiarati in precedenza tali contributi.



**ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45.3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45.3 RTDG 2009-2012)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”, non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.**

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso<sup>6</sup> al gestore subentrante, per ciascuna località l'impresa distributrice dovrà inserire il valore dei contributi incassati nell'anno 2022.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2022 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera **“Stato di lavorazione località”** presente nella sezione **“Dati di Società”**.

#### **4.3.6.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.

---

<sup>6</sup> I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

#### 4.3.7 Sezione III – Riclassifiche

Nei casi in cui nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, per la sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e agli anni indicati nelle sezioni “VIR”, il valore delle riclassifiche riferite ai corrispondenti costi storici non dovrà più essere dichiarato nella presente sezione.

Con riferimento a tale perimetro le riclassifiche dovranno essere dichiarate nella nuova sezione “Riclassifiche per valori VIR” (cfr. paragrafo 4.3.8).

Pertanto nella presente sezione dovranno essere dichiarate:

- Tutte le riclassifiche nei casi in cui nella località in esame non sia ancora avvenuto il passaggio a gestione d’ambito;
- riclassifiche relative alla porzione non soggetta a trasferimento oneroso, nei casi in cui la località in esame è passata a gestione d’ambito e il “Tipo Gestione” uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”;
- tutte le riclassifiche nei casi in cui la località in esame è passata a passaggio a gestione d’ambito e il “Tipo Gestione” è uguale a “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG”.

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell’anno 2022;

- riporto di stratificazioni di riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2022. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per ciascun anno e per ciascun cespite, riclassificato nel 2022, si devono indicare i valori del costo storico in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

**ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45.3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45.3 RTDG 2009-2012)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”, non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespite.**

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso<sup>7</sup> al gestore subentrante, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nel 2022, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore del costo storico in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2022 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

---

<sup>7</sup> I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l’anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 2.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **4.3.7.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

#### **4.3.8 Sezione III – Riclassifiche per valori VIR**

La presente sezione è compilabile solo se il campo “Tipo Gestione” della maschera “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”.

In questi casi, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, per la sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e per gli anni indicati nella sezione “VIR”, il valore delle riclassifiche da dichiarare deve essere calcolato secondo le modalità indicate agli articoli 2 e 3 della determinazione 19/16.

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell'anno 2022;
- riporto di stratificazioni di riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2022. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “riclassifiche per valori VIR” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

#### **4.3.9 Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE**

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### **4.3.10 Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche**

Nei casi in cui nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, per la sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e agli anni indicati nelle sezioni “VIR”, il valore dei contributi riferibili a riclassifiche non dovrà più essere dichiarato nella presente sezione.

Pertanto nella presente sezione dovranno essere dichiarati:

- Tutte i contributi riferibili a riclassifiche nei casi in cui nella località in esame non sia ancora avvenuto il passaggio a gestione d’ambito;
- contributi riferibili a riclassifiche relativi alla porzione non soggetta a trasferimento oneroso, nei casi in cui la località in esame è passata a gestione d’ambito e il “Tipo Gestione” è uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”;
- Tutte i contributi riferibili a riclassifiche nei casi in cui la località in esame è passata a passaggio a gestione d’ambito e il “Tipo Gestione” è uguale a “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG”.

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- contributi riferiti a riclassifiche di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell'anno 2022;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2022. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta;

Per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nell'anno 2022, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Il valore dei contributi da associare ai cespiti oggetto della riclassificazione è determinato proporzionalmente al valore dei medesimi cespiti riclassificati.

Qualora si intendano dichiarare valori non nulli di stratificazione dei contributi per riclassifiche, è necessario che siano state dichiarate riclassifiche per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Riclassifiche.

**ATTENZIONE: a partire dall'anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45.3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45.3 RTDG 2009-2012)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”, non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.**

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso<sup>8</sup> al gestore subentrante, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nel 2022, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore dei contributi incassati in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

---

<sup>8</sup> I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento e pertanto comprendono anche i casi previsti:

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2022 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* "*Rettifica dati inseriti in precedenza*" che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

Come descritto nel paragrafo 2.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **4.3.10.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo "**Quota gestore**" deve essere minore o uguale al rispettivo "**Intero perimetro**".

- 
- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
  - dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

#### 4.3.11 Sezione IV – Dismissioni

Nei casi in cui nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG” negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, per la sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e agli anni indicati nelle sezioni “VIR”, il valore delle dismissioni riferite ai corrispondenti costi storici non dovrà più essere dichiarato nella presente sezione.

Con riferimento a tale perimetro le dismissioni dovranno essere dichiarate nella nuova sezione “Dismissioni per valori VIR” (cfr. paragrafo 4.3.12).

Pertanto nella presente sezione dovranno essere dichiarate:

- Tutte le dismissioni nei casi in cui nella località in esame non sia ancora avvenuto il passaggio a gestione d’ambito;
- dismissioni relative alla porzione non soggetta a trasferimento oneroso, nei casi in cui la località in esame è passata a gestione d’ambito e il “Tipo Gestione” uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”;
- tutte le dismissioni nei casi in cui la località in esame è passata a passaggio a gestione d’ambito e il “Tipo Gestione” è uguale a “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG”.

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- siano stati radiati e/o dismessi cespiti nell’anno 2022;
- riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2022. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “dismissioni” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.



Per “*dismissione*” si intende il caso di alienazione o dismissione anticipata dei cespiti rispetto alla vita utile rilevante a fini regolatori.

Con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato o dismesso anticipatamente nell’anno 2022, si devono indicare i valori del costo storico in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

**ATTENZIONE: a partire dall’anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45.3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45.3 RTDG 2009-2012)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”, non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespite.**

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso<sup>9</sup> al gestore subentrante, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato nel 2022, l’impresa distributrice dovrà inserire il valore del costo storico in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all’intero perimetro.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l’Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2022 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

---

<sup>9</sup> I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall’articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall’articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l’intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l’anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 2.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **4.3.11.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

#### **4.3.12 Sezione IV – Dismissioni per valori VIR**

La presente sezione è compilabile solo se il campo “Tipo Gestione” della maschera “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”.

In questi casi, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, per la sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e per gli anni indicati nella sezione “VIR”, il valore delle dismissioni da dichiarare deve essere calcolato secondo le modalità indicate agli articoli 2 e 3 della determinazione 19/16.

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- siano stati radiati e/o dismessi cespiti nell’anno 2022;

- riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2022. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “dismissioni per valori VIR” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

#### **4.3.13 Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE**

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### **4.3.14 Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni**

Nei casi in cui nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, con riferimento alla sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e agli anni indicati nelle sezioni “VIR”, il valore dei contributi riferibili a dismissioni non dovrà più essere dichiarato nella presente sezione.

Pertanto nella presente sezione dovranno essere dichiarati:

- Tutte i contributi riferibili a dismissioni nei casi in cui nella località in esame non sia ancora avvenuto il passaggio a gestione d’ambito;
- contributi riferibili a dismissioni relativi alla porzione non soggetta a trasferimento oneroso, nei casi in cui la località in esame è passata a gestione d’ambito e il “Tipo Gestione” è uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”;
- Tutte i contributi riferibili a dismissioni nei casi in cui la località in esame è passata a passaggio a gestione d’ambito e il “Tipo Gestione” è uguale a “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG”.

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- contributi riferiti a dismissioni, avvenute nell’anno 2022;

- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2022. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per dismissioni” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Nei casi di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, alla riduzione del costo storico è associata anche una riduzione dei contributi, determinata in proporzione al valore dei cespiti oggetto di cessione.

NOTA: solo in tali casi, di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, con riferimento alle singole località interessate, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Qualora si intendano dichiarare valori non nulli di stratificazione dei contributi per dismissioni, è necessario che siano state dichiarate dismissioni per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Dismissioni.

**ATTENZIONE: a partire dall’anno 2014 i valori relativi a “Condotte sostituite (art. 45.3 RTDG)” e “Ammodernamento sistemi odorizzazioni (art. 45.3 RTDG 2009-2012)” dovranno essere riportati rispettivamente nelle colonne “Condotte stradali” e “Impianti principali”, non essendo più previste forme di incentivazione con riferimento a tali tipologie di cespiti.”.**

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso<sup>10</sup> al gestore subentrante, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato nel 2022, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore dei contributi incassati in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2022 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* "*Rettifica dati inseriti in precedenza*" che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella sezione "**Stato di lavorazione località**" presente nei "**Dati di Società**".

Come descritto nel paragrafo 2.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **4.3.14.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.

---

<sup>10</sup> I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

## 4.4 Attività di misura

### 4.4.1 Sezione I - Risultati fisici

Per le località in avviamento (APF 2022 e 2023) e per le distribuzioni di gas diversi dal gas naturale la presente sezione non deve essere compilata.

In questa sezione, per ciascuna classe di gruppo di misura e per ciascuna tipologia di cespite, devono essere indicati:

- il numero di misuratori tradizionali non conformi alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas (inclusi quelli su cui è stato installato l'add on)*, dove: una colonna esprime il dato cumulato dei misuratori messi in servizio fino al 31/12/2022 (denominazione colonna: **messi in servizio fino al 31/12/2022**) e una colonna (che rappresenta un di cui della precedente) esprime il dato riferito ai misuratori messi in servizio esclusivamente nell'anno 2022 (denominazione colonna: **messi in servizio dal 01/01/2022 al 31/12/2022**);
- il numero di misuratori elettronici conformi alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas (al netto dei misuratori elettronici resi tali a seguito dell'installazione dell'add on)*, dove: una colonna esprime il dato cumulato dei misuratori messi in servizio fino al 31/12/2022 (denominazione colonna: **messi in servizio fino al 31/12/2022**) e una colonna (che rappresenta un di cui della precedente) esprime il dato riferito ai misuratori messi in servizio esclusivamente nell'anno 2022 (denominazione colonna: **messi in servizio dal 01/01/2022 al 31/12/2022**);
- il numero di *add on* installati, dove: una colonna esprime il dato cumulato degli *add on* installati fino al 31/12/2022 (denominazione colonna: **messi in servizio fino al 31/12/2022**) e una colonna (che rappresenta un di cui della precedente) esprime il dato riferito agli *add on* installati esclusivamente nell'anno 2022 (denominazione colonna: **messi in servizio dal 01/01/2022 al 31/12/2022**).
- **Letture di switch**: indicare il numero di letture di *switch* effettuate nell'anno 2022.

#### 4.4.1.1 Modalità di compilazione

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono essere interi.

#### 4.4.2 Sezione II - Costo storico

##### **DISTRIBUZIONI GAS NATURALE**

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;
- Cespiti per classe di Gruppo di Misura.

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite:

- il valore dei nuovi investimenti realizzati nel 2022 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore delle immobilizzazioni in corso realizzate nel 2022 **[LIC];**
- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio nel 2022 **[LIC prec.];**
- il valore pre-consuntivo dei nuovi investimenti del 2022 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)];**
- il valore pre-consuntivo delle immobilizzazioni in corso del 2022 **[LIC].**



Inoltre, la determinazione 13 settembre 2022, 6/2022 DIEU (di seguito: determinazione 6/2022) prevede l'introduzione di una nuova categoria denominata "Misuratori e dispositivi *add on* reinstallati a seguito di verifica periodica ex decreto 93/17" (di seguito: **Reinstallati >G6**), per gli anni cespite a partire dal 2020 incluso con vita utile ai fini tariffari del nuovo cespite pari convenzionalmente a 7 (sette) anni.

Con la presente raccolta dati si dovranno inserire i dati relativi alla nuova categoria di cespite per l'anno dati 2022, secondo le modalità previste dalla sopra citata determinazione 6/2022.

Pertanto, con riferimento alla sezione ATTIVITÀ DI MISURA e alla sottosezione II – COSTO STORICO, riportare per l'anno 2022, in corrispondenza della colonna "**Reinstallati >G6**", voce **NI (No Lic)**, il valore residuo dei misuratori dismessi per verifiche metrologiche e successivamente reinstallati (vedi successiva figura 4.1).

Ai fini dell'individuazione del valore residuo da dichiarare, si ricorda che la determinazione 6/2022 prevede di rendere disponibile un apposito strumento di calcolo esemplificativo delle modalità operative alla medesima determinazione 6/2022 (Allegato B alla determinazione 6/2022); il predetto Allegato B è stato aggiornato per l'utilizzo fino all'anno dati 2022.

Nel caso di utilizzo dell'Allegato B, il valore calcolato nella colonna denominata  $CS_{n,g}^{new}$  presente nei fogli di lavoro "**COSTO STANDARD**" e "**NO COSTO STANDARD**", deve essere riportato nella presente raccolta come sommatoria, per **ciascun anno dati installazione** presente nei fogli di lavoro sopra indicati, in corrispondenza dell'anno cespite (esempio: **anno dati installazione 2020**, riportare la somma dei valori di  $CS_{n,g}^{new}$  riportati nell'Allegato B ai fogli di lavoro sopra indicati, in corrispondenza dell'anno cespite 2020 sotto la colonna "**Reinstallati >G6**", voce **NI (No Lic)**).

SEZIONE II - RENDICONTI STORICI - ANNO 2022  
0315 - LOC1

MOSTRA CESPITI PER CATEGORIA    MOSTRA CESPITI PER CLASSE GRUPPO DI MISURA    MOSTRA ENTITÀ

PER LE LOCALITÀ IN CUI LA PRIMA FORNITURA DI GAS È AVVENUTA DOPO IL 31 DICEMBRE 2022 DEVE ESSERE COMPILATA LA STRATIFICAZIONE PER LOCALITÀ RIPORTARE SOLO IL VALORE AL 2022

	Punti di riconsegna			Impianti REMI		
	Tradizionali > G6	Tradizionali <= G6	Reinstallati > G6	Elettronici	Tradizionali	Elettronici
1997	Intero perimetro	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Quota soggetta a trasferimento oneroso	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Quota non soggetta a trasferimento oneroso	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

.....

2020	Intero perimetro Ni (No Lic)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Quota soggetta a trasferimento oneroso Ni (No Lic)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Quota non soggetta a trasferimento oneroso Ni (No Lic)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
2020	Intero perimetro Lic	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Quota soggetta a trasferimento oneroso Lic	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Quota non soggetta a trasferimento oneroso Lic	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
2020	Intero perimetro Lic Prec	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Quota soggetta a trasferimento oneroso Lic Prec	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
	Quota non soggetta a trasferimento oneroso Lic Prec	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

**Figura 4.1: Colonna “Reinstallati >G6”**

Solo nei casi in cui nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG)”, nell’anno di dichiarazione dati uguale ad ACI il gestore entrante, con riferimento alla sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR), dovrà dichiarare, nel campo [LIC], il saldoLIC eventualmente acquisito dal gestore uscente nell’ACI unitamente ai LIC che lo stesso gestore entrante avrà realizzato sempre nell’ACI.

In relazione alla discontinuità gestionale il campo [LIC prec.] nell’ACI è dichiarato pari a zero.

Pertanto, nella fattispecie in esame, il valore del saldoLIC dichiarato nel campo [LIC] nell'ACI rappresenta il nuovo valore base da considerare nella dichiarazione dei lavori in corso che entrano in esercizio a partire da ACI+1; nella definizione del nuovo saldoLIC negli anni successivi ad ACI partecipano anche i nuovi LIC realizzati a partire dall'ACI+1, da dichiarare nel campo [LIC], e la quota parte di quest'ultimi che entra in esercizio a partire dall'anno ACI+2, da dichiarare nel campo [LIC prec.].

Si evidenzia che nella dichiarazione tariffaria successiva ad ACI sarà cura del gestore entrante dichiarare i nuovi investimenti realizzati nell'ACI al netto di quelli già eventualmente ricompresi nel VIR quantificato all'atto della consegna degli impianti.

Con riferimento a riclassificazioni di reti di trasporto in reti di distribuzione del gas, è prevista l'abilitazione della sezione relativa agli investimenti dell'anno 2021, da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2021 non sia stato già considerato nell'ultima approvazione tariffaria del trasporto.

Pertanto si dovranno riportare i dati di investimento non ancora presenti sommandoli a quelli già dichiarati.

In relazione ai dati di investimento a pre-consuntivo si applicano le medesime regole descritte nelle *"Sezione II – Costo storico"* con riferimento all'attività di distribuzione (cfr. paragrafo 4.3.2).

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2022 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2022 a seguito di separazione/unione di precedenti località o nei casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna, l'impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali (fino all'anno 2011 incluso si utilizza la sottosezione **"Cespiti per categoria"**, dall'anno 2012 si utilizza la sottosezione **"Cespiti per classe di Gruppo di Misura"**); nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Con riferimento alle località che passano da non rilevanti a rilevanti ai fini tariffari, l'impresa distributrice dovrà dichiarare nella "SEZIONE II COSTO STORICO" la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali e riportare, in coerenza con quanto dichiarato nella medesima "SEZIONE II COSTO STORICO", l'equivalente stratificazione nella "SEZIONE IV DISMISSIONI" della località sulla quale erano stati dichiarati in precedenza tali investimenti.

Nel dettaglio, nella sottosezione "**Cespiti per categoria**" dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alla categoria di cespiti "*Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)*";
- i valori relativi alla categoria di cespiti "*Concentratori*".

Invece nella sottosezione "**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**" dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alle classi di misuratori appartenenti alla categoria "**Misuratori elettronici integrati conformi alle Direttive misura gas<sup>11</sup>**", esclusi i misuratori tradizionali resi elettronici a seguito dell'installazione dell'*add on*;
- i valori relativi alle classi di misuratori, raggruppate in " $G4 \leq \text{Misuratore} \leq G6$ " e " $>G6$ ", appartenenti alla categoria "**Misuratori tradizionali non conformi alle Direttive misura gas**", inclusi quelli su cui è stato installato l'*add on*;
- i valori relativi agli *add on* installati raggruppati in " $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ " e " $>G40$ ".

Al fine di evitare duplicazioni nel riconoscimento dei costi, nella colonna " $>G6$ " va inserito il costo del solo misuratore, mentre il costo dell'*add on* va inserito nella colonna relativa agli *Add on* sulla base dei due raggruppamenti, " $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ " e " $>G40$ ".

---

<sup>11</sup> *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas.*

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente soggetti a trasferimento a titolo oneroso al gestore subentrante, compresi i casi previsti dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11 e, a seguito delle modifiche apportate al decreto n. 226/11 nell'anno 2015, con l'introduzione dell'articolo 7.1 bis, anche i casi di cui all'articolo 5, comma 14, lettera b, del medesimo decreto 226/11 in cui la rete è stata ceduta dal Comune al gestore uscente previo pagamento valore di rimborso, per ciascuna località l'impresa distributrice dovrà inserire il valore degli incrementi patrimoniali per l'anno 2021.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso<sup>12</sup> al gestore subentrante, per ciascuna località l'impresa distributrice dovrà inserire il valore degli incrementi patrimoniali per l'anno 2022.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2022 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

## **DISTRIBUZIONI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE**

---

<sup>12</sup> I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

Deve essere compilata solo la sottosezione “**Cespiti per categoria**”.

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite:

- il valore dei nuovi investimenti realizzati nel 2022 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)]**;
- il valore delle immobilizzazioni in corso realizzate nel 2022 **[LIC]**;
- il valore delle immobilizzazioni in corso di anni precedenti entrate in esercizio nel 2022 **[LIC prec.]**;
- il valore pre-consuntivo dei nuovi investimenti del 2023 **al netto delle immobilizzazioni in corso [NI (no LIC)]**;
- il valore pre-consuntivo delle immobilizzazioni in corso del 2023 **[LIC]**.

In relazione ai dati di investimento a pre-consuntivo si applicano le medesime regole descritte nelle “*Sezione II – Costo storico*” con riferimento all'attività di distribuzione (cfr. paragrafo 4.3.2).

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2022 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2022 a seguito di separazione/unione di precedenti località, l'impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica degli incrementi patrimoniali; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Nel dettaglio, nella sottosezione “**Cespiti per categoria**” dovranno essere inseriti:

- i valori relativi alla categoria di cespite “*Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)*”;
- i valori relativi alla categoria di cespite “*Misuratori punti di riconsegna (tradizionali ed elettronici)*”;
- i valori relativi alla categoria di cespite “*Concentratori*”.

**ATTENZIONE: salvando questa maschera per una località associata ad un riclassifica di rete di trasporto, non sarà più possibile rimuoverla dalla maschera “Riclassifiche reti di trasporto” (paragrafo 5.2.3).**

#### **4.4.2.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

#### **4.4.3 Sezione II – VIR**

Con riferimento all’attività di misura, valgono le regole indicate al punto 4.3.3 del presente documento.

##### **4.4.3.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi accettano valori negativi.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.

#### **4.4.4 Sezione II – Rab Disallineate**

Con riferimento all’attività di misura, valgono le regole indicate al punto 4.3.4 del presente documento.

##### **4.4.4.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Se nella maschera “**Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito**”, il campo “**Perimetro interessato**” è uguale a “*Intero perimetro*”, sia la “**Quota Comunale**” che la “**Quota Gestore**” possono essere compilate con valori maggiori di zero.
- Se nella maschera “**Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito**”, il campo “**Perimetro interessato**” è uguale a “*Solo parte comunale*”, solo la “**Quota Comunale**” potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la “**Quota Gestore**” dovrà essere lasciata a zero.
- Se nella maschera “**Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito**”, il campo “**Perimetro interessato**” è uguale a “*Solo parte gestore*”, solo la “**Quota Gestore**” potrà essere compilata con valori maggiori di zero, la “**Quota Comunale**” dovrà essere lasciata a zero.

#### 4.4.5 Sezione II – Riclassificazione reti di trasporto

Solo per le località servite da gas naturale dichiarate al precedente punto 4.2.3, riportare la stratificazione convenzionale delle immobilizzazioni lorde secondo le disposizioni previste dalla determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità 13 ottobre 2016, n. 21/2016.

Il criterio da utilizzare ai fini della ripartizione del valore totale delle immobilizzazioni lorde sulle singole località interessate dalla riclassificazione, dovrà essere quello indicato nella dichiarazione di veridicità allegata.

Nella seguente TABELLA 1 si riportano le equiparazioni tra i cespiti relativi all’attività di trasporto e i cespiti relativi all’attività di distribuzione del gas.

**TABELLA 1 – TABELLA DI EQUIPARAZIONE CESPITI TRASPORTO E CESPITI DISTRIBUZIONE**

CESPITI DISTRIBUZIONE	CESPITI TRASPORTO
Terreni	Terreni
Fabbricati	Fabbricati



Condotte stradali	Metanodotti (condotte e derivazioni)
Impianti di derivazione (allacciamenti)	
Misuratori elettronici	Misuratori
Misuratori tradizionali (esclusi <=G6)	
Misuratori tradizionali <=G6	
Impianti principali e secondari	Centrali di compressione
	Impianti di regolazione e riduzione della pressione
Altre immobilizzazioni	Sistemi informativi
	Altre immobilizzazioni materiali
	Immobilizzazioni immateriali
Sistemi di telelettura/telegestione	
Concentratori	
Dispositivi ADD-ON	

#### 4.4.5.1 Modalità di compilazione

- Il valore dei “METANODOTTI (CONDOTTE E DERIVAZIONI)” lato trasporto deve essere *splittato* in “CONDOTTE STRADALI” e “IMPIANTI DI DERIVAZIONE (ALLACCIAMENTI)” lato distribuzione in quanto il degrado è diverso.
- Il valore dei misuratori lato trasporto deve essere *splittato* nelle corrispondenti categorie riportate lato distribuzione in quanto il degrado è diverso; a partire dall’anno 2012 incluso il valore dei misuratori deve essere ulteriormente ripartito sulla base degli elementi dei cespiti indicati nella raccolta dati.
- Non esistono le categorie di cespiti lato trasporto relative a “SISTEMI DI TELELETTURA/TELEGESTIONE”, “CONCENTRATORI” e “DISPOSITIVI ADD-ON”.
- Le categorie “SISTEMI INFORMATIVI”, “ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI” e “IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI” VALUTATE con il criterio del costo storico rivalutato lato trasporto, vengono valutate con criteri parametrici lato distribuzione.
- Tutti i campi della maschera accettano valori negativi.
- Tutti i campi della maschera sono obbligatori.

#### 4.4.6 Sezione II bis – Stratificazione contributi

##### DISTRIBUZIONI GAS NATURALE

Devono essere compilate le seguenti due sottosezioni:

- Cespiti per categoria;

- Cespiti per classe di Gruppo di Misura.

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite il valore dei contributi incassati nel 2021.

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2022 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2022 a seguito di separazione/unione di precedenti località o nei casi di trasformazione da GPL a gas naturale per le località con meno di 300 punti di riconsegna, l'impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi incassati (fino all'anno 2011 incluso si utilizza la sottosezione "**Cespiti per categoria**", dall'anno 2012 si utilizza la sottosezione "**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**"); nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Nel dettaglio, nella sottosezione "**Cespiti per categoria**" dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespiti "*Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)*";
- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespiti "*Concentratori*".

Invece nella sottosezione "**Cespiti per classe di Gruppo di Misura**" dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alle classi di misuratori appartenenti alla categoria "**Misuratori elettronici integrati conformi alle Direttive misura gas**", esclusi i misuratori tradizionali resi elettronici a seguito dell'installazione dell'Add on;
- il valore dei contributi relativi alle classi di misuratori, raggruppate in " $G4 \leq \text{Misuratore} \leq G6$ " e " $>G6$ ", appartenenti alla categoria "**Misuratori tradizionali non conformi alle Direttive misura gas**", inclusi quelli su cui è stato installato l'Add on;
- il valore dei contributi relativi agli Add on installati raggruppati in " $G6 < \text{Misuratore} \leq G40$ " e " $>G40$ ".

Con riferimento a riclassificazioni di reti di trasporto in reti di distribuzione del gas è prevista l'abilitazione della sezione relativa ai contributi dell'anno 2021 da valorizzare solo nel caso in cui il medesimo anno 2021 non sia stato già considerato nell'ultima approvazione tariffaria del trasporto.

Pertanto si dovranno riportare i dati dei contribuiti non ancora presenti sommandoli a quelli già dichiarati.

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso<sup>13</sup> al gestore subentrante, per ciascuna località l'impresa distributrice dovrà inserire il valore dei contributi incassati nell'anno 2022.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2021 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

### **DISTRIBUZIONI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE**

Deve essere compilata solo la sottosezione "**Cespiti per categoria**".

Per tutte le località l'impresa distributrice deve indicare per ciascun cespite il valore dei contributi incassati nel 2022.

---

<sup>13</sup> I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

Per le località con data inizio fornitura successiva al 31 dicembre 2022 e per le località sorte successivamente alla medesima data del 31 dicembre 2022 a seguito di separazione/unione di precedenti località, l'impresa distributrice, oltre ai dati sopra indicati, dovrà riportare la stratificazione storica dei contributi incassati; nei casi di separazione/unione il valore da riportare deve risultare coerente con quello già dichiarato nelle precedenti raccolte per le località estinte.

Nel dettaglio, nella sottosezione **“Cespiti per categoria”** dovranno essere inseriti:

- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespite *“Misuratori impianti RE.MI. (tradizionali ed elettronici)”*;
- il valore dei contributi relativi alla categoria di cespite *“Misuratori punti di riconsegna (tradizionali ed elettronici)”*;
- il valore dei contributi relativi alle categorie di cespite *“Concentratori”*.

**ATTENZIONE: salvando questa maschera per una località associata ad un riclassifica di rete di trasporto, non sarà più possibile rimuoverla dalla maschera “Riclassifiche reti di trasporto” (paragrafo 5.2.3).**

#### **4.4.6.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

#### 4.4.7 Sezione III – Riclassifiche

Nei casi in cui nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, con riferimento alla sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e agli anni indicati nelle sezioni “VIR”, il valore delle riclassifiche riferite ai corrispondenti costi storici non dovrà più essere dichiarato nella presente sezione.

Con riferimento a tale perimetro le riclassifiche dovranno essere dichiarate nella nuova sezione “Riclassifiche per valori VIR” (cfr. paragrafo 4.4.8).

Pertanto nella presente sezione dovranno essere dichiarate:

- Tutte le riclassifiche nei casi in cui nella località in esame non sia ancora avvenuto il passaggio a gestione d’ambito;
- riclassifiche relative alla porzione non soggetta a trasferimento oneroso, nei casi in cui la località in esame è passata a gestione d’ambito e il “Tipo Gestione” uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”;
- tutte le riclassifiche nei casi in cui la località in esame è passata a passaggio a gestione d’ambito e il “Tipo Gestione” è uguale a “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG”.

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell’anno 2022;
- riporto di stratificazioni di riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2022. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per ciascun anno e per ciascun cespite, riclassificato nel 2022, si devono indicare i valori del costo storico in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella “*Sezione II - Costo storico*” (cfr. paragrafo 5.4.2).

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso<sup>14</sup> al gestore subentrante, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nel 2022, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore del costo storico in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2022 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 2.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **4.4.7.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

---

<sup>14</sup> I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

#### 4.4.8 Sezione III – Riclassifiche per valori VIR

La presente sezione è compilabile solo se il campo “Tipo Gestione” della maschera “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”.

In questi casi, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, con riferimento alla sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e per gli anni indicati nella sezione “VIR”, il valore delle riclassifiche da dichiarare deve essere calcolato secondo le modalità indicate agli articoli 2 e 3 della determinazione 19/16.

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell’anno 2022;
- riporto di stratificazioni di riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2022. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “riclassifiche per valori VIR” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

#### 4.4.9 Sezione III – Riclassifiche per valori RAB DISALLINEATE

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### 4.4.10 Sezione III bis - Stratificazione contributi per riclassifiche

Nei casi in cui nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, per la sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e agli anni indicati nelle sezioni “VIR”, il valore dei contributi riferibili a riclassifiche non dovrà più essere dichiarato nella presente sezione.

Pertanto nella presente sezione dovranno essere dichiarati:

- Tutte i contributi riferibili a riclassifiche nei casi in cui nella località in esame non sia ancora avvenuto il passaggio a gestione d’ambito;
- contributi riferibili a riclassifiche relativi alla porzione non soggetta a trasferimento oneroso, nei casi in cui la località in esame è passata a gestione d’ambito e il “Tipo Gestione” è uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”;
- Tutte i contributi riferibili a riclassifiche nei casi in cui la località in esame è passata a passaggio a gestione d’ambito e il “Tipo Gestione” è uguale a “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG”.

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- contributi riferiti a riclassifiche di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, avvenute nell’anno 2022;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a riclassifiche originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2022. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per riclassifiche” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per ciascun anno e per ciascun cespite, riclassificato nell’anno 2022, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.



Il valore dei contributi da associare ai cespiti oggetto della riclassificazione è determinato proporzionalmente al valore dei medesimi cespiti riclassificati.

Qualora si intendano dichiarare valori non nulli di stratificazione dei contributi per riclassifiche, è necessario che siano state dichiarate riclassifiche per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera Riclassifiche.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella “*Sezione II bis - Stratificazione contributi*” (cfr. paragrafo 4.4.6).

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso<sup>15</sup> al gestore subentrante, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite riclassificato nel 2022, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore dei contributi incassati in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2022 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* “*Rettifica dati inseriti in precedenza*” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

---

<sup>15</sup> I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

Come descritto nel paragrafo 2.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **4.4.10.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo **“Quota gestore”** deve essere minore o uguale al rispettivo **“Intero perimetro”**.
- Il campo **“Quota comunale”** non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi **“Intero perimetro”** e **“Quota gestore”**.

#### **4.4.11 Sezione IV – Dismissioni**

Nei casi in cui nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, con riferimento alla sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e agli anni indicati nella sezione “VIR”, il valore delle dismissioni non dovrà essere più dichiarato nella presente sezione.

Con riferimento a tale perimetro le dismissioni dovranno essere dichiarate nella nuova sezione “Dismissioni per valori VIR” (cfr. paragrafo 4.4.12).

Pertanto nella presente sezione dovranno essere dichiarate:

- Tutte le dismissioni nei casi in cui nella località in esame non sia ancora avvenuto il passaggio a gestione d’ambito;
- dismissioni relative alla porzione non soggetta a trasferimento oneroso, nei casi in cui la località in esame è passata a gestione d’ambito e il “Tipo Gestione” uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”;

- tutte le dismissioni nei casi in cui la località in esame è passata a passaggio a gestione d'ambito e il "Tipo Gestione" è uguale a "Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG".

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- siano stati radiati e/o dismessi cespiti nell'anno 2022;
- riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2022. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione "dismissioni" nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Per "dismissione" si intende il caso di alienazione o dismissione anticipata dei cespiti rispetto alla vita utile rilevante a fini regolatori.

#### **DISMISSIONE ORDINARIA**

Per dismissione ordinaria si intende la dismissione dichiarata in corrispondenza dell'incremento patrimoniale già comunicato nelle precedenti raccolte dati nella sezione costo storico.

Tale criterio viene applicato a tutte le dismissioni dichiarate che non rientrano nella fattispecie di dismissione prevista dalla deliberazione 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS (di seguito: "*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per gruppi di misura*").

Pertanto, con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascuna classe di cespiti, si devono indicare i valori del costo storico, coerenti con quelli già comunicati come incrementi patrimoniali nelle precedenti raccolte dati, relativi a cespiti alienati o dismessi anticipatamente nell'anno 2022; tali valori devono essere stratificati in coerenza con la dismissione contabile.

#### **DISMISSIONI PREVISTE DALLE *DIRETTIVE PER LA MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS* PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE > G6 E PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE ≤ G6**

Con riferimento ai gruppi di misura<sup>16</sup> dismessi nell'ambito del programma di sostituzione previsto dalle "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas", il valore della dismissione deve essere dichiarato secondo le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, della RTDG ovvero la dismissione deve essere portata convenzionalmente in diminuzione della stratificazione dei valori lordi storici a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde relative ai cespiti di più antica installazione.

Pertanto, con riferimento alla singola località, per ciascun anno e per ciascuna classe di cespite alienato o dismesso anticipatamente nell'anno 2021, si deve indicare il valore del costo storico **secondo le disposizioni previste all'articolo 57, comma 1, della RTDG.**

Il valore così dichiarato deve essere riportato anche nella corrispondente colonna relativa rispettivamente ai misuratori di classe  $>G6$  o  $\leq G6$  sottostanti all'etichetta "**Mis.conv. sostituiti da mis.ele.**" presente nella maschera di input.

**In quest'ultimo caso le dismissioni devono essere dichiarate in coerenza con le scadenze previste del programma di sostituzione indicato nelle "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas"; al riguardo si ricorda che l'articolo 10, comma 1, delle "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas", individua la data del 31 dicembre 2018 come termine ultimo entro il quale il soggetto responsabile del servizio di misura è tenuto a installare e mettere in servizio i gruppi di misura di classe uguale o maggiore G10 conformi ai requisiti funzionali minimi e pertanto, a partire dall'anno solare 2019, per tali gruppi di misura non dovrà essere valorizzata la corrispondente colonna sottostante all'etichetta "Mis.conv. sostituiti da mis.ele."**

NOTA: Nella seguente TABELLA 1 è reso disponibile il dato relativo al deflatore degli investimenti fissi lordi valido per l'anno tariffe 2023 da utilizzare nei casi previsti dall'articolo 57, comma 1, della RTDG.

TABELLA 1

---

<sup>16</sup> Sono incluse le dismissioni a seguito di sostituzione con misuratori tradizionali con emettitore di impulsi sui quali viene installato l'*add on* (in quest'ultimo caso la sostituzione dovrà riguardare esclusivamente misuratori tradizionali senza emettitore di impulsi).

Anno Cespite ( <i>t</i> )	$d_t^{AT-1}$
1956	37,315
1957	36,277
1958	37,115
1959	37,377
1960	35,876
1961	34,625
1962	33,214
1963	30,723
1964	29,437
1965	29,343
1966	28,554
1967	27,615
1968	26,995
1969	25,490
1970	22,434
1971	21,303
1972	20,625
1973	17,210
1974	13,280
1975	11,327
1976	9,466
1977	8,062
1978	7,120
1979	6,190
1980	4,997
1981	4,087
1982	3,551
1983	3,184
1984	2,915
1985	2,674
1986	2,576
1987	2,468
1988	2,337
1989	2,218
1990	2,080
1991	1,964
1992	1,890
1993	1,821
1994	1,760
1995	1,692
1996	1,637
1997	1,593
1998	1,566

1999	1,543
2000	1,501
2001	1,466
2002	1,429
2003	1,400
2004	1,357
2005	1,316
2006	1,285
2007	1,252
2008	1,213
2009	1,178
2010	1,179
2011	1,152
2012	1,117
2013	1,102
2014	1,100
2015	1,098
2016	1,095
2017	1,095
2018	1,089
2019	1,082
2020	1,075
2021	1,067
2022	1,038
2023	1,000

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso<sup>17</sup> al gestore subentrante, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato nel 2022, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore del costo storico in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

---

<sup>17</sup> I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2022 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* "*Rettifica dati inseriti in precedenza*" che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l'anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera "**Stato di lavorazione località**" presente nella sezione "**Dati di Società**".

Come descritto nel paragrafo 2.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **4.4.11.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo "**Quota gestore**" deve essere minore o uguale al rispettivo "**Intero perimetro**".
- Il campo "**Quota comunale**" non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi "**Intero perimetro**" e "**Quota gestore**".

- 
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

#### 4.4.12 Sezione IV – Dismissioni per valori VIR

La presente sezione è compilabile solo se il campo “Tipo Gestione” della maschera “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”.

In questi casi, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, con riferimento alla sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e agli anni indicati nella sezione “VIR”, il valore delle dismissioni da dichiarare dovrà essere calcolato secondo le modalità indicate agli articoli 2 e 3 della determinazione 19/16.

Le modalità di dichiarazione seguono le regole già indicate nella precedente **SEZIONE IV - DISMISSIONI** ovvero della **DISMISSIONE ORDINARIA**, per le dismissioni che non rientrano nella fattispecie di dismissione prevista dalle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per gruppi di misura*”, e delle **DISMISSIONI PREVISTE DALLE DIRETTIVE PER LA MESSA IN SERVIZIO DEI GRUPPI DI MISURA DEL GAS PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE > G6 E PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE ≤ G6** per le dismissioni che rientrano nella fattispecie di dismissione prevista dalle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas per gruppi di misura*”.

Limitatamente ai misuratori tradizionali sostituiti in attuazione delle “*Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*”, il valore delle dismissioni da dichiarare deve essere calcolato secondo quanto previsto dal punto 2 della determina 19/16 e stratificato secondo quanto previsto dall’articolo 57.1 della RTDG, ossia portando dette dismissioni convenzionalmente in diminuzione della stratificazione dei valori lordi di VIR a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde (sempre valorizzate a VIR) di più antica installazione.

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- siano stati radiati e/o dismessi cespiti nell’anno 2022;
- riporto di stratificazioni di dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2022. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “dismissioni per valori VIR” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.



#### 4.4.13 Sezione IV – Dismissioni per valori RAB DISALLINEATE

La sezione non deve essere compilata nella presente raccolta.

#### 4.4.14 Sezione IV bis – Stratificazione contributi per dismissioni

Nei casi in cui nella sezione “Affidamento concessioni località a seguito gara d’ambito” la scelta indicata nel campo “Tipo Gestione” risulta “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”, negli anni di dichiarazione dati a partire dall’ACI, per la sola porzione soggetta a trasferimento oneroso (porzione passata a VIR) e agli anni indicati nelle sezioni “VIR”, il valore dei contributi riferibili a dismissioni non dovrà più essere dichiarato nella presente sezione.

Pertanto nella presente sezione dovranno essere dichiarati:

- Tutte i contributi riferibili a dismissioni nei casi in cui nella località in esame non sia ancora avvenuto il passaggio a gestione d’ambito;
- contributi riferibili a dismissioni relativi alla porzione non soggetta a trasferimento oneroso, nei casi in cui la località in esame è passata a gestione d’ambito e il “Tipo Gestione” è uguale a “Gestore entrante diverso da gestore uscente (comma 23.1, lettera a) della RTDG”;
- Tutte i contributi riferibili a dismissioni nei casi in cui la località in esame è passata a passaggio a gestione d’ambito e il “Tipo Gestione” è uguale a “Gestore entrante uguale a gestore uscente (comma 23.1, lettera b) della RTDG”.

Questa sezione va compilata nei seguenti casi:

- contributi riferiti a dismissioni, avvenute nell’anno 2022;
- riporto di stratificazioni di contributi riferiti a dismissioni originariamente attribuite a località estinte (esempio: per separazione impianto di distribuzione) per la quota parte assegnata a località sorte successivamente al 31 dicembre 2022. In questo caso il valore da riportare deve essere attribuito in coerenza con quello già dichiarato nella medesima sezione “contributi per dismissioni” nelle precedenti raccolte dati per la località estinta.

Nei casi di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, alla riduzione del costo storico è associata anche una riduzione dei contributi, determinata in proporzione al valore dei cespiti oggetto di cessione.

Solo in tali casi, di cessione ad altro soggetto di cespiti in esercizio, con riferimento alle singole località interessate, si devono indicare i valori dei contributi in coerenza con quelli già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

Qualora si intendano dichiarare valori non nulli di stratificazione dei contributi per dismissioni, è necessario che siano state dichiarate dismissioni per i corrispondenti cespiti, e che tali valori siano stati **precedentemente** salvati nella maschera dismissioni.

Con riferimento alle modalità di compilazione valgono le regole indicate nella “*Sezione II bis - Stratificazione contributi*” (cfr. paragrafo 5.4.3).

Per le sole distribuzioni di gas naturale, con riferimento ai cespiti di proprietà del gestore uscente o del Comune soggetti a trasferimento a titolo oneroso<sup>18</sup> al gestore subentrante, per ciascuna località, per ciascun anno e per ciascun cespite alienato nel 2022, l'impresa distributrice dovrà inserire il valore dei contributi incassati in coerenza con quello comunicato nelle precedenti raccolte dati.

I valori riferiti alla quota soggetta a trasferimento oneroso dovranno risultare di importo inferiore o uguale rispetto ai dati comunicati con riferimento all'intero perimetro.

Inoltre, per le località con stato diverso da **Verificato con l'Ente concedente**, è possibile modificare i dati di anni precedenti al 2022 già comunicati nelle precedenti raccolte dati.

---

<sup>18</sup> I valori da inserire nella RAB GAS sono riferiti al valore complessivo oggetto di trasferimento e pertanto ricomprendono anche i casi previsti:

- dall'articolo 5, comma 14, lettera a, del decreto n. 226/11;
- dall'articolo 6 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, nei casi in cui ci sia l'intenzione da parte del Comune di alienare la propria porzione di rete.

Per far ciò è necessario utilizzare il *link* “**Rettifica dati inseriti in precedenza**” che consente di accedere ad una *form* dove deve essere selezionato l’anno solare oggetto delle modifiche.

Si ricorda infine che nel caso in cui lo stato di lavorazione risulti diverso rispetto a quello comunicato nelle precedenti raccolte, lo stesso dovrà essere variato nella maschera “**Stato di lavorazione località**” presente nella sezione “**Dati di Società**”.

Come descritto nel paragrafo 2.1, è stata inserita una nuova funzionalità che consente di selezionare le località (tramite il bottone: SELEZIONA LOCALITÀ) per le quali, con riferimento ai dati di quota parte dichiarati in anni solari precedenti, è necessario apportare delle modifiche.

#### **4.4.14.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la maschera, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi sono obbligatori.
- Tutti i campi devono essere maggiori o uguali a zero.
- Tutti i campi devono avere al massimo 2 decimali.
- Il campo “**Quota gestore**” deve essere minore o uguale al rispettivo “**Intero perimetro**”.
- Il campo “**Quota comunale**” non è editabile e riporta la differenza tra i rispettivi “**Intero perimetro**” e “**Quota gestore**”.

## 4.5 Allegati

### 4.5.1 Invio certificazioni

Raccolta dati: Rab Gas - Tariffe di distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale - Anno solare 2021

Indice raccolte	Anagrafiche	Pannello di controllo RACCOLTA
-----------------	-------------	--------------------------------

**INVIO CERTIFICAZIONI - ANNO 2021**

---

**Certificazioni da scaricare e inviare obbligatoriamente**

**RICHIESTA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO**  
Deve essere firmato dal legale rappresentante dell'impresa distributrice (articolo 2 comma 1 della RTDG)

Nessun file selezionato (sostituirà l'eventuale file precedentemente caricato)  [Download template](#)

Certificazione non ancora caricata

**DICHIARAZIONE DI VERIDICITA' DEI DATI TRASMESSI**  
E' la dichiarazione di cui all'articolo 2 comma 4 della RTDG.

Nessun file selezionato (sostituirà l'eventuale file precedentemente caricato)  [Download template](#)

Certificazione non ancora caricata

**DICHIARAZIONE RELATIVA AI DATI DI INVESTIMENTO A PRECONSUMTIVO**

Nessun file selezionato (sostituirà l'eventuale file precedentemente caricato)  [Download template](#)

Certificazione non ancora caricata

---

**Adozione del codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale**

L'impresa di distribuzione adotta il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, di cui all'allegato 2 della deliberazione 103/06 e s.m.l.?  SI  No

L'impresa di distribuzione dichiara all'Autorità di adottare la disciplina prevista dal codice di rete tipo ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera a) della deliberazione 138/04 e s.m.l. a decorrere dalla data di invio della presente raccolta dati

**Figura 4.6: Sezione invio certificazioni**

Per caricare i *file* occorre premere il bottone Sfoglia<sup>19</sup>, selezionare il *file* dal proprio disco fisso e confermare premendo il bottone ALLEGA. L'operazione deve essere ripetuta per ciascuna delle dichiarazioni che si intendono caricare, ognuna delle quali deve essere contenuta in **un singolo file**. Una volta caricati i *file* desiderati, salvare prima di abbandonare la pagina. Affinché il salvataggio vada a buon fine è necessario che tutte le certificazioni obbligatorie siano state inviate.

<sup>19</sup> Il nome e l'aspetto di questo bottone possono variare a seconda del *browser* utilizzato.

**Si raccomanda di caricare dei *file* separati per ciascuna delle dichiarazioni richieste, ognuno dei quali contenente le sole informazioni pertinenti.**

**Allegato 1**

**Richiesta di determinazione della tariffa di riferimento per l'anno 2023 e della tariffa obbligatoria per l'anno 2024**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_  
NATO/A A \_\_\_\_\_  
IL \_\_\_\_\_  
RESIDENTE IN \_\_\_\_\_  
VIA \_\_\_\_\_  
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ \_\_\_\_\_  
AVENTE SEDE LEGALE IN \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARTITA IVA \_\_\_\_\_  
TELEFAX \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO E-MAIL \_\_\_\_\_

RICHIEDE A CODESTA AUTORITÀ

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2022, 737/2022/R/GAS, DI DETERMINARE LA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2023 E LA TARIFFA OBBLIGATORIA PER L'ANNO 2024 PER LA SOCIETÀ SOPRA INDICATA.

AL RIGUARDO ALLEGA DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ RELATIVA ALL'INVIO DEI DATI E INFORMAZIONI E ALLA VERIDICITÀ DEGLI STESSI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI PER LA REGOLAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 29 DICEMBRE 2022, 737/2022/R/GAS.

DATA

IN FEDE

## Allegato 2

**Dichiarazione relativa all'invio dei dati ed informazioni ed alla veridicità degli stessi  
nell'ambito delle disposizioni per la regolazione delle tariffe per l'attività di  
distribuzione e misura del gas di cui alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022,  
737/2022/R/gas**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_  
NATO/A A \_\_\_\_\_  
IL \_\_\_\_\_ RESIDENTE IN \_\_\_\_\_  
VIA \_\_\_\_\_  
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ \_\_\_\_\_  
AVENTE SEDE LEGALE IN \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARTITA IVA \_\_\_\_\_  
TELEFAX \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
INDIRIZZO E-MAIL \_\_\_\_\_

### DICHIARA CHE

- LE INFORMAZIONI E I DATI TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2023 E DELLA TARIFFA OBBLIGATORIA PER L'ANNO 2024 IN DATA \_\_\_\_\_ SONO COMPLETI E VERITIERI;
- LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2023 E DELLA TARIFFA OBBLIGATORIA PER L'ANNO 2024 IN DATA \_\_\_\_\_ CORRISPONDONO CON I VALORI CONTENUTI NEI LIBRI CONTABILI DELL'IMPRESA E/O, SE APPLICABILE, DEL SOGGETTO PROPRIETARIO DEI CESPITI E CHE TALI DATI E INFORMAZIONI, LIMITATAMENTE AI CESPITI OGGETTO DI ACQUISIZIONE NEL CORSO DELL'ANNO 2023, CORRISPONDONO CON I VALORI CONTENUTI NEI LIBRI CONTABILI DEL SOGGETTO ACQUISITO;
- IN CASO DI ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI PER AMBITO, LE INFORMAZIONI E I DATI TRASMESSI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2023 E DELLA TARIFFA OBBLIGATORIA PER L'ANNO 2024 IN DATA \_\_\_\_\_ RISULTANO COERENTI CON LE INFORMAZIONI E I DATI CONTENUTI NEI BANDI DI GARA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI, DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO 12 NOVEMBRE 2011, N. 226, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO, E CON LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DALL'IMPRESA DISTRIBUTRICE IN SEDE DI GARA;
- L'IMPORTO DICHIARATO COME VIR NON È SUPERIORE ALL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO AL GESTORE USCENTE O ALL'ENTE LOCALE CONCEDENTE;
- IL VALORE DEL VIR È COERENTE CON IL VIR RITENUTO IDONEO AI FINI TARIFFARI DALL'AUTORITÀ ED È COERENTE CON IL VALORE RESO DISPONIBILE ALL'AUTORITÀ NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER LA VERIFICA DEI BANDI DI GARA;
- IN CASO DI DISACCORDO TRA GESTORE USCENTE ED ENTE LOCALE CONCEDENTE SONO STATE APPLICATE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 5, COMMA 16 DEL DECRETO 12 NOVEMBRE 2011, N. 226.

**IN OTTEMPERANZA ALLA DISPOSIZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 17.3 E 20.2 DEL MANUALE DI CONTABILITÀ  
REGOLATORIA, APPROVATO CON LA DETERMINA 04 GIUGNO 2015, 8/2015 – DIUC, SI ALLEGA,  
CONGIUNTAMENTE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE, IL PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE IN FORMATO PDF.**

DATA

IN FEDE

### Allegato 3

#### Dichiarazione relativa ai dati di investimento a preconsuntivo 2023

IL/LA SOTTOSCRITTO/A \_\_\_\_\_

NATO/A A \_\_\_\_\_

IL \_\_\_\_\_

RESIDENTE IN \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ \_\_\_\_\_

AVENTE SEDE LEGALE IN \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ PARTITA IVA \_\_\_\_\_

TELEFAX \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E-MAIL \_\_\_\_\_

#### DICHIARA

- CHE AI FINI DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI A PRECONSUNTIVO 2023, RELATIVI AI NUOVI INVESTIMENTI REALIZZATI NEL 2023 E ALLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO DEL 2023, CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE E DISTRIBUZIONI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE, È STATO SEGUITO IL SEGUENTE APPROCCIO (BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE):
  - COMUNICAZIONE DI DATI DI INVESTIMENTO PER LOCALITÀ;
  - COMUNICAZIONE DI DATI DI INVESTIMENTO PER SOCIETÀ, RIPARTITI A LIVELLO DI LOCALITÀ SULLA BASE DI CRITERI DI RAGIONEVOLEZZA;
  - COMUNICAZIONE DI DATI DI INVESTIMENTO PARI AL 90% DEI DATI DI INVESTIMENTO RELATIVI AL 2022.

DATA

IN FEDE



#### 4.5.3 Adozione del codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale

Le logiche di compilazione della sezione relativa all'adozione del codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale sono spiegate di seguito.

- Domanda “L’impresa di distribuzione adotta il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, di cui all’allegato 2 della deliberazione 108/06 e s.m.i.?”:
  - Selezionare “Sì” se l’impresa di distribuzione ha formalmente adottato il “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” così come definito all’Allegato 2 della deliberazione 108/06 e s.m.i., viceversa selezionare “No”.
- Campo “Data in cui l’impresa di distribuzione ha adottato il Codice di rete tipo”:
  - Indicare la data a decorrere dalla quale l’impresa di distribuzione ha adottato la disciplina del “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale”.
- Domanda “L’impresa di distribuzione ha adottato la disciplina del Codice di rete tipo integrandola con clausole approvate dall’Autorità, secondo quanto previsto dal comma 3.3, deliberazione 138/04 e s.m.i.?”:
  - Selezionare “Sì” se il “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” adottato è stato integrato mediante apposite clausole approvate preliminarmente dall’Autorità come previsto dal comma 3.3, deliberazione 138/04 e s.m.i. o come previsto dalla deliberazione 436/2021/R/gas, viceversa selezionare “No”.
- Domanda “Le clausole integrative approvate dall’Autorità sono da intendersi applicate in modo uniforme in tutti gli impianti di competenza di codesta impresa di distribuzione?”:
  - Selezionare “Sì” se l’impresa di distribuzione applica la disciplina del “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” integrata mediante apposite clausole approvate dall’Autorità in modo omogeneo per tutti gli impianti di competenza, viceversa selezionare “No”.
- Campo “Descrivere come vengono applicate le clausole integrative”:

- Descrivere in breve le difformi modalità di applicazione delle clausole integrative del “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” nei diversi impianti di competenza della rispondente impresa di distribuzione specificando se le clausole sono applicate ai sensi della deliberazione 436/2021/R/gas (max 4.000 caratteri).
- Campo “Codice di rete per la distribuzione del gas naturale redatto da codesta impresa e approvato dall'Autorità, secondo quanto previsto dal comma 3.3, deliberazione 138/04”
  - Caricare il file pdf del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale adottato dall'impresa e approvato dall'Autorità.
- Campo “Deliberazione con cui l'Autorità ha approvato il codice di rete per la distribuzione del gas naturale redatto da codesta impresa”
  - Indicare la deliberazione con cui l'Autorità ha approvato il codice di rete adottato dall'impresa e allegato al punto precedente (max 4.000 caratteri).
- Domanda “L'impresa di distribuzione ha presentato istanza all'Autorità per l'approvazione delle clausole integrative secondo quanto previsto al comma 3.3 deliberazione 138/04 e s.m.i. o secondo quanto previsto dalla deliberazione 436/2021/R/gas?”:
  - Selezionare “Sì” se è stata presentata istanza per l'approvazione di clausole integrative del “Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale” e se tale istanza è stata rigettata o è in attesa di approvazione, viceversa rispondere “No”.
- Campo “Descrivere l'esito dell'istanza per approvazione delle clausole integrative”:
  - Descrivere in breve le informazioni essenziali relative all'istanza presentata per l'approvazione di clausole integrative, quali la data di presentazione nonché lo stato dell'istanza (rigettata ovvero in attesa di approvazione) corredando la descrizione con le opportune informazioni rilevanti (max 4.000 caratteri).

- Campo “L’impresa di distribuzione dichiara all’Autorità di adottare la disciplina prevista dal Codice di rete tipo ai sensi dell’art. 3 comma 2, lettera a) della deliberazione 138/04 e s.m.i. a decorrere dalla data di invio della presente raccolta dati”:
  - Spuntare la casella. Spuntando la casella l’impresa di distribuzione dichiara formalmente all’Autorità di adottare la disciplina prevista dal il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 con decorrenza dalla data di invio della presente raccolta dati.

#### **4.5.3.1 Modalità di compilazione**

Per poter compilare correttamente la sezione, è necessario rispettare i seguenti controlli:

- Tutti i campi visibili sono obbligatori.
- La “**Data in cui l’impresa di distribuzione ha adottato il codice di rete tipo**” non può essere precedente al 01/08/2006.
- I campi “**Descrivere come vengono applicate le clausole integrative**” e “**Descrivere l’esito dell’istanza per approvazione delle clausole integrative**” accettano un massimo di 4.000 caratteri.
- Se presente, è obbligatorio spuntare la casella “**L’impresa di distribuzione dichiara all’Autorità di adottare la disciplina prevista dal codice di rete tipo ai sensi dell’art. 3 comma 2, lettera a) della deliberazione 138/04 e s.m.i. a decorrere dalla data di invio della presente raccolta dati**”.
- Il file caricato per il campo “**Codice di rete per la distribuzione del gas naturale redatto da codesta impresa e approvato dall’Autorità, secondo quanto previsto dal comma 3.3, deliberazione 138/04**” deve essere in formato pdf.

## 5 Richiesta di informazioni

Per eventuali informazioni e supporto di tipo tecnico è possibile contattare il numero verde:



attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30. In alternativa è disponibile l'indirizzo di posta elettronica: [infoanagrafica@arera.it](mailto:infoanagrafica@arera.it)

L'eventuale rettifica dei dati già inviati in modo definitivo deve essere autorizzata dall'Autorità. L'esercente può iniziare l'operazione di richiesta di rettifica contattando il servizio clienti al numero e all'indirizzo *e-mail* sopra riportati.

Se l'Autorità deciderà di abilitare l'utente per questa operazione, gli verrà inviata un'*e-mail* di notifica e comparirà, all'interno della raccolta, un bottone che consentirà all'utente di effettuare la richiesta all'Autorità. Nella richiesta deve essere specificata la motivazione della rettifica. Gli uffici dell'Autorità, valutata la motivazione, decideranno se autorizzare la modifica e l'utente sarà avvisato tramite *e-mail*.

Nelle *e-mail* è sempre necessario indicare ragione sociale e PIVA del soggetto per il quale si sta inviando la richiesta e un recapito telefonico del referente.